




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2164

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

(Conversione in legge del DL n. 153 del 2024 – Approvato dal Senato S. 1272)

N. 285 – 5 dicembre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2164

Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese,
la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e
autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia
circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche
di siti contaminati e dissesto idrogeologico

*(Conversione in legge del DL n. 153 del 2024 – Approvato dal
Senato S. 1272)*

N. 285 – 5 dicembre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 1	4
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI.....	4
ARTICOLO 2	12
DISPOSIZIONI URGENTI PER CONIUGARE LE ESIGENZE DI SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE CON LE ESIGENZE DI SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI.....	12
ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2	19
MISURE URGENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI IDRICA	19
ARTICOLO 3, COMMI 2-BIS E 2-TER.....	22
MISURE URGENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI IDRICA NELLA REGIONE PUGLIA	22
ARTICOLO 4, COMMI DA 1 A 3	25
ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ECONOMIA CIRCOLARE	25
ARTICOLO 4, COMMA 3-BIS	30
PROMOZIONE DI OBIETTIVI DI ECONOMIA CIRCOLARE NEL RECUPERO DI RIFIUTI NON COMPATIBILI CON L’ECOSISTEMA MARINO E DELLE ACQUE INTERNE	30
ARTICOLO 5	31
MISURE URGENTI PER LA PROMOZIONE DI POLITICHE DI SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA CIRCOLARE NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	31
ARTICOLO 5-BIS	35
VALORE LIMITE DI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI DA COLLOCARE IN DISCARICA.....	35
ARTICOLO 6	36
MISURE URGENTI IN MATERIA DI BONIFICA	36
ARTICOLO 7	39
ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI CROTONE - CASSANO E CERCHIARA	39
ARTICOLO 8	46

DISPOSIZIONI PER IL CENSIMENTO E IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO.....	46
ARTICOLO 9, COMMI DA 1 A 3	47
PIANO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	47
ARTICOLO 9, COMMI 4 E 5	51
OPERE DI DIFESA IDRAULICA DELLA GRAVE DI CIANO	51
ARTICOLO 9, COMMA 6.....	53
REVOCA DELLE RISORSE DEL FONDO INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DESTINATE A INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO IN RELAZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO	53
ARTICOLO 9, COMMA 7.....	54
PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA DICHIARATO PER GLI EVENTI METEOROLOGICI DELL'ISOLA DI ISCHIA DEL 2022	54
ARTICOLO 9, COMMA 8.....	55
INTERVENTI PER GLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023	55
ARTICOLO 9, COMMA 8-BIS	58
INTERVENTI A STRALCIO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI D'INTERVENTO NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MAGGIO 2023	58
ARTICOLO 9, COMMI 9 E 10	59
COMPETENZE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA DI INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO.....	59
ARTICOLO 9, COMMI 9-BIS E 9-TER.....	61
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE PRESSO LE AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI.....	61
ARTICOLO 10	63
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE FUNZIONALITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI OPERANTI NEI SETTORI DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.....	63
ARTICOLO 10-BIS	68
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEI PAESI AFRICANI A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	68
ARTICOLO 11	70
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	70

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2164
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Lampis (FDI)
Commissione competente:	Ambiente, territorio e lavori pubblici

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato (AS 1272), dispone la conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati approvati emendamenti non corredati di relazione tecnica, ad esclusione dell'emendamento 3.1000 del Governo. Sul testo originario del provvedimento la 5^a Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo nella seduta in sede consultiva dell'11 novembre 2024. Nel corso della medesima seduta il sottosegretario ha depositato una nota di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore di cui si dà conto, ove opportuno, nelle pertinenti schede del presente dossier.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate dal Senato.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali

Le norme di cui al comma 1 – modificate durante l'esame al Senato - prevedono una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale, di seguito: TUA).

In particolare:

- modificano l'articolo 6, comma 6, adeguando l'assoggettabilità dei progetti alla valutazione di impatto ambientale con le disposizioni attuative dell'articolo 26, comma 4, della legge n. 118 del 2022¹, nonché con quelle di adeguamento eventualmente stabilite dalle regioni o dalle province autonome [comma 1, lettera *0a*]);
- modificano gli articoli 7, comma 5, 27, comma 8 e 29-*sexies*, comma 5, specificando che i provvedimenti autorizzativi in materia ambientale siano rilasciato dal competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [comma 1, lettere *0b*), *f-bis*]);
- viene modificato l'articolo 8 del TUA in materia di Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, prevedendo uno specifico regime di priorità nell'ambito della trattazione dei progetti sottoposti alla Commissione tecnica per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e la Valutazione ambientale strategica (VAS) e alla Commissione per il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e per il PNRR. Tra l'altro, viene disposto, nell'ambito del comma 1-*ter*, introdotto dalle disposizioni in esame, che la disciplina delle priorità non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.

Viene altresì prorogata al 2026 la possibilità che i membri della Commissione PNRR PNIEC svolgano i compiti istruttori da remoto.

Inoltre, viene modificato il comma 2-*octies*, prevedendo che, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato, nonché il riparto di competenze tra le Forze di polizia, le Commissioni di cui all'articolo 8 possano avvalersi di quattro unità di personale del Corpo della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al successivo comma 5² [comma 1, lettera *a*]).

¹ L'articolo 26, comma 4, della legge n. 118 del 2022 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili.

² Si ricorda che l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda a un decreto interministeriale annuale la definizione dei costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti. Alla copertura dei costi si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, applicate per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

A legislazione previgente il comma 2-*octies*, prevedeva che il presidente della Commissione tecnica si avvalsesse di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri, che cessava al rinnovo della Commissione;

- viene modificato l'articolo 19 del TUA relativamente alle modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. In particolare, si prevede che il relativo provvedimento abbia efficacia temporale comunque non inferiore a cinque anni [comma 1, lettera *b*]);
- viene modificato l'articolo 23, comma 1, del TUA, prevedendo che il proponente l'istanza di VIA presenti un'autodichiarazione relativa agli assetti proprietari della società proponente e della eventuale società controllante e alla consistenza del capitale sociale della società proponente [comma 1, lettera *b-bis*]);
- viene modificato l'articolo 23, comma 4, del TUA prevedendo che la comunicazione, per via telematica, dell'avvenuta pubblicazione, sul proprio sito *web*, della documentazione contenuta nell'istanza di avvio del procedimento di VIA, debba essere inviata dall'autorità competente anche al proponente [comma 1, lettera *c*]);
- viene modificato l'articolo 24 del TUA, che disciplina la fase di consultazione del pubblico. In particolare, nel caso in cui si renda necessaria, all'esito di detta consultazione, la sospensione dei termini per la presentazione di documentazione integrativa, si prevede un meccanismo di silenzio-assenso per la concessione della sospensione in questione. Inoltre, viene introdotto il comma 4-*bis*, che disciplina le modalità di verifica della relazione paesaggistica da parte del Ministero della cultura e dell'acquisizione dell'eventuale documentazione integrativa [comma 1, lettera *d*]).

La relazione illustrativa (e a seguire la relazione tecnica) afferma che tale disciplina mira a evitare l'avverarsi di casi in cui, solo dopo un lungo *iter* procedimentale, lo schema di provvedimento di VIA non venga concertato dal competente direttore generale della cultura per difetto degli elementi istruttori necessari al compimento delle valutazioni paesaggistiche. In tal senso, la disciplina stessa, in quanto utile a soddisfare un'esigenza di contenimento dei casi di contrasto al momento dell'adozione del provvedimento di VIA (non ammettendo che il concerto del MiC possa essere denegato per mancanza della documentazione occorrente; ciò che conduce, invece, alla archiviazione dell'istanza) persegue una finalità deflattiva delle ipotesi di rimessione della decisione al Consiglio dei ministri;

- viene modificato l'articolo 25 del TUA, che disciplina il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. In particolare, si precisa al comma 2 che l'organo a cui spetta l'adozione del provvedimento di VIA, in luogo del generico riferimento all'autorità competente, è il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Viene altresì introdotta al comma 2-*quinquies* una nuova disciplina relativa al rilascio del concerto da parte del Ministero della cultura. Infine, viene inserito il comma 7-*bis*, prevedendo che, nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*-

bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA [comma 1, lettera e)].

L'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;

- viene modificato l'articolo 26-bis del TUA, che disciplina la fase preliminare al Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), apportando alcune correzioni a riferimenti superati e al fine di eliminare la parte della disposizione previgente in base alla quale le amministrazioni riunite nella conferenza si esprimono sul rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica [comma 1, lettera f)]³;

Per i progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa, a biogas, nonché di produzione di biometano, il proponente del provvedimento di VIA allega una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie su cui realizzare l'impianto, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse (comma 2).

Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I costi annuali sono definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 (comma 3).

L'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti. Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1 - applicate per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS - che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il suddetto decreto, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato

³ Nel corso dell'esame presso il Senato, è stata soppressa la lettera g) del comma 1, che modificava l'articolo 29-sexies, comma 5, del TUA specificando che il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) spettasse al competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, eccedenti la quota riassegnata restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato.

Viene altresì novellato l'articolo 355 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo alla valorizzazione ambientale degli immobili militari. Si prevede che il Ministero della difesa possa definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale. Qualora il programma, ovvero, singolarmente, gli interventi ivi inseriti, siano sottoposti alle procedure di cui alla Parte seconda del Codice ambientale (Procedure per la VAS, per la VIA e per l'autorizzazione integrata ambientale), tali procedure sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione. Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, agli interventi di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 17 del 2022 (commi 4 e 5).

L'articolo 20 del decreto-legge n. 17 del 2022 prevede, fra l'altro, che il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affidi in concessione o utilizzi direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2. Per l'individuazione di tali beni, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa, sono nominati un commissario speciale e due vice commissari speciali.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, afferma, in relazione al **comma 1**, che le modifiche, avendo carattere ordinamentale di semplificazione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel dettaglio, la RT – che riprende la relazione illustrativa - afferma che le modificazioni apportate dal comma 1, lettere *d*), numero 2) ed *e*), numero 2) non determinano conseguenze negative in termini di celerità dei procedimenti VIA-VAS nell'ambito dei progetti PNRR. Infatti, la lettera *d*), numero 2) introduce, dopo il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, un nuovo comma 4-*bis*, volto a disciplinare le modalità e i termini per la verifica, da parte dell'autorità paesaggistica competente, circa l'adeguatezza della relazione paesaggistica che il proponente è tenuto ad accludere all'istanza di VIA, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica *uno actu* rispetto al provvedimento di VIA ai sensi del successivo articolo 25, comma 2-*quinquies*. Tali disposizioni consentono, dinnanzi all'inerzia del proponente, un arresto del procedimento di valutazione d'impatto ambientale sin dalle primissime fasi, contribuendo, al contempo, alla salvaguardia di obiettivi di economia amministrativa e procedimentale. La disciplina mira a evitare l'avverarsi di casi in cui, solo dopo un lungo *iter* procedimentale, lo schema di provvedimento di VIA non venga concertato dal competente direttore generale della cultura per difetto degli elementi istruttori necessari al compimento delle valutazioni paesaggistiche. In tal senso,

la disciplina stessa, in quanto utile a soddisfare un'esigenza di contenimento dei casi di contrasto al momento dell'adozione del provvedimento di VIA (non ammettendo che il concerto del MiC possa essere denegato per mancanza della documentazione occorrente; ciò che conduce, invece, alla archiviazione dell'istanza) persegue una finalità deflattiva delle ipotesi di rimessione della decisione al Consiglio dei ministri.

Il comma 1, lettera *e*), interviene sull'articolo 25, comma 2, del ridetto decreto legislativo n. 152 del 2006, intestando al competente direttore generale del MASE il potere di provvedere in ordine alla VIA. Con riguardo alla modifica apportata al comma 2-*quinqüies* del citato articolo 25 occorre precisare che la disposizione vigente prevede che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprenda l'autorizzazione paesaggistica "ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica". Il vigente articolo 23 del decreto legislativo n. 152/2006, per come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), della legge 91/2022, prevede al comma 1, lettera *g-bis*), che la documentazione trasmessa dal proponente all'atto della presentazione dell'istanza di VIA debba obbligatoriamente comprendere la relazione paesaggistica o la relazione paesaggistica semplificata. Pertanto, nella fase di verifica della completezza della documentazione (ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006), la carenza della suddetta documentazione comporta l'archiviazione dell'istanza, qualora non integrata nei termini previsti dalla norma. Inoltre, con le modifiche apportate al più volte richiamato articolo 24 (la RT si riferisce, segnatamente, all'inserimento di un nuovo comma 4-*bis* di cui s'è detto sopra), viene dedicato uno spazio autonomo e precipuo alla fase della verifica dell'adeguatezza della relazione paesaggistica, di talché la soppressione, mediante sostituzione, delle parole "ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica" risulta necessaria. Peraltro, con l'introduzione delle disposizioni di cui al nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 24 si stabilisce che, allorché, su richiesta dell'autorità paesaggistica, il proponente non presenti in termini la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e, dunque, il procedimento non prosegue lungo il proprio *iter*. Non è ammissibile, dunque, che l'inadeguatezza della relazione paesaggistica emerga in una delle fasi successive del procedimento di valutazione ambientale. Si rende necessario, piuttosto, modificare il comma 2-*quinqüies* dell'articolo 25 nel senso di chiarire che ove la relazione paesaggistica consenta, non già la valutazione di compatibilità paesaggistica (cosa che, a ben vedere, è già stata appurata nelle fasi precedenti dell'*iter*), bensì la valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, allora il concerto è reso. Al medesimo articolo 25 si prevede, inoltre, che il Ministero della cultura è tenuto a motivare adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura (MiC) rispetto al parere favorevole della Commissione tecnica VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, può trovare applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale previsione, se letta in combinato con le modifiche proposte all'articolo 24 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, non favorisce il ricorso al "rimedio" offerto dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge n. 400 del 1988, essendo piuttosto volta a chiarire che è solo in caso di dissenso sul merito della questione (e non già per mancanza di elementi idonei a compiere una valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto) che ricorrono i presupposti per deferire la decisione al Consiglio dei ministri. Si stabilisce, inoltre, che la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi del citato articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge n. 400 del 1988, che superi l'eventuale dissenso del MiC, sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA di segno favorevole, che comprende anche l'autorizzazione paesaggistica.

Relativamente al comma 2, la RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 3, la disposizione prevede che la Commissione tecnica VIA-VAS e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC si avvalgano del GSE per il supporto operativo nell'ambito delle relative attività, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro, a cui si provvede con gli importi derivanti dalle tariffe a carico dei proponenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sul bilancio del MASE. Tenuto conto che l'importo delle entrate dalle tariffe ammontano nel 2022 a 28.018.597,32 euro e nel 2023 a 37.613.775,28 euro (vedi tabella di seguito riportata), e tenuto conto altresì che l'importo di 1.000.000 di euro indicato in norma è ridotto rispetto all'ammontare annuo delle entrate dalle tariffe ed è indicato come limite massimo di spesa, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, i costi relativi al supporto operativo del GSE trovano copertura e non determinano un incremento dell'importo delle tariffe a carico dei proponenti, in quanto tali costi saranno in funzione del numero di progetti su cui il Gestore svolgerà la propria attività di supporto e, pertanto, dal momento che per ogni singolo progetto già viene versato un onere istruttorio, tra l'altro definito in un decreto interministeriale MASE di concerto con il MEF, l'attività del GSE per ogni singolo progetto trova copertura economica nell'ambito delle somme versate in occasione della presentazione dell'istanza del progetto stesso. Si evidenzia che il GSE prevede che per le attività di supporto operativo dovrà sostenere, mediamente, un costo pari a circa il 5% delle tariffe poste a carico dei proponenti. Si tenga presente, inoltre, che l'avvalimento del GSE previsto dalla norma in commento si giustifica con l'esponenziale incremento di istanze per la sottoposizione a valutazioni ambientali di progetti relativi alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (basti pensare, al riguardo, che le istanze afferenti a progetti da FER nel 2017 ammontavano a 286; nel 2023, invece, a 1399). Da ciò discende l'incremento delle somme versate dai proponenti in relazione alle predette tipologie progettuali, che coincidono con quelle oggetto dell'avvalimento del GSE.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'importo annuale delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, è attualmente capiente al fine di coprire anche l'ulteriore costo di 1 milione di euro annui di cui sopra. Di seguito viene riportato l'andamento, dall'anno 2020 al 31 agosto 2024, delle tariffe versate dai proponenti alle entrate dello Stato.

	<i>(euro)</i>
2020	2.628.047,15
2021	18.642.886,48
2022	28.018.597,32
2023	37.624.736,83
Al 31 agosto 2024	37.080.497,68

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si prefiggono rispettivamente di:

- consentire al Ministero della difesa, nell'ambito delle aree interessate, di inserire gli interventi di transizione energetica in un unico programma, assoggettabile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS); una procedura, quest'ultima, più spedita ed efficiente rispetto alla valutazione di impatto ambientale (VIA), avuto riguardo al differente dettaglio di analisi;

- estendere tale misura di semplificazione anche agli interventi tesi all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili "sui beni del demanio militare a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa", giuste le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Tali interventi, peraltro, ai sensi della citata disposizione di legge, sono finanziabili "anche ricorrendo ... alle risorse del PNRR- Missione 2..." e possono risultare utili per costituire "comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali".

Le citate disposizioni hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, al comma 1, una serie di modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico ambientale).

Al riguardo, la RT afferma preliminarmente che dette modifiche, avendo carattere ordinamentale di semplificazione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò premesso, nell'ambito dell'articolo 8 del testo unico ambientale, il nuovo comma 1-*ter* introdotto dalle disposizioni in esame dispone che la specifica disciplina ivi prevista nell'ambito delle priorità relative alla trattazione dei progetti sottoposti alla Commissione tecnica VIA-VAS) e alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare. A tal riguardo, la RT afferma che le modificazioni apportate dal comma 1, lettera *d*), n. 2 (presentazione di documentazione integrativa durante la fase di consultazione del pubblico) e lettera *e*), n. 2 (concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura), non determinano conseguenze negative in termini di celerità dei procedimenti VIA-VAS nell'ambito dei progetti PNRR. In proposito, non si formulano quindi osservazioni.

Inoltre, viene modificato, attraverso il comma 1, lettera *a*), n. 3, il comma 2-*octies* dell'articolo 8 del testo unico ambientale, prevedendo che, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia ambientale dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato, nonché il riparto di

competenze tra le Forze di polizia, le Commissioni di cui all'articolo 8 possano avvalersi di quattro unità di personale del Corpo della Guardia di finanza, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al successivo comma 5. Tale novella quindi rende permanente l'avvalimento di una struttura da parte delle Commissioni, laddove nel testo previgente le unità erano appartenenti all'Arma dei Carabinieri e il loro utilizzo era temporalmente limitato.

Si ricorda che la RT riferita all'articolo 36, comma 01, del decreto-legge n. 17 del 2022, che ha introdotto la formulazione previgente del suddetto comma *2-octies*, afferma che i costi associati alle quattro unità di personale dell'Arma dei Carabinieri sono quantificati in circa 250 mila euro annui.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che le disposizioni chiariscono specificamente che gli oneri relativi alla struttura rientrano comunque nei costi di funzionamento della Commissione, posti – già a legislazione vigente – a carico dei richiedenti mediante un sistema tariffario.

Si ricorda che l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda a un decreto interministeriale annuale la definizione dei costi di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, comprensivi dei compensi per i relativi componenti. Alla copertura dei costi si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, applicate per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

Relativamente al comma 3, la disposizione prevede che per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa avvalersi del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A. in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Al riguardo, la RT motiva l'avvalimento del GSE con l'esponenziale incremento di istanze per la sottoposizione a valutazioni ambientali di progetti relativi alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fornendo al contempo il dettaglio degli introiti legati all'applicazione delle tariffe a conferma della capienza necessaria alla copertura dell'ulteriore costo di 1 milione di euro. Tenuto conto di tali precisazioni, non vi sono osservazioni da formulare. Con riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, al comma 1 dell'articolo 8 del testo unico ambientale, attraverso il comma 1, lettera *a*), n. 2, lettere *0a*) (assoggettabilità dei progetti alla

valutazione di impatto ambientale), *Ob*) e *f-bis*) (provvedimenti autorizzativi in materia ambientale), nonché *b-bis*) (autodichiarazione da parte del proponente istanza di VIA), non si hanno osservazioni da formulare dato il carattere ordinamentale delle novelle.

Viene altresì novellato, al comma 4, l'articolo 355 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo alla valorizzazione ambientale degli immobili militari. Si prevede che il Ministero della difesa possa definire un programma di interventi per la transizione energetica dei siti, delle infrastrutture e dei beni del demanio militare a qualunque titolo in uso o in dotazione, dislocati sul territorio nazionale. In particolare, qualora il programma, ovvero, singolarmente, gli interventi ivi inseriti, siano sottoposti alle procedure di cui alla Parte seconda del Codice ambientale (Procedure per la VAS, per la VIA e per l'autorizzazione integrata ambientale), tali procedure sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e integrate dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione. Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che le norme specificano che detto svolgimento deve avvenire ad invarianza di oneri e che restano ferme le previsioni relative al finanziamento della Commissione, di cui all'articolo l'articolo 8, comma 5, del Codice ambientale, sopra riportato.

Infine, non vi sono osservazioni da formulare con riferimento al comma 2, relativo alla documentazione da allegare all'istanza di VIA relativa ai progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, solare termodinamica, a biomassa, a biogas, nonché di produzione di biometano.

ARTICOLO 2

Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti

Le norme, modificate nel corso dell'esame al Senato, abrogano i commi da 1 a 8 e il comma 13 dell'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 135 del 2018 che prevedono e disciplinano l'adozione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) (comma 1).

Si rammenta che il PiTESAI, adottato con Decreto ministeriale 28 dicembre 2021, si proponeva di offrire un quadro di riferimento delle aree idonee allo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. Il Decreto ministeriale 28 dicembre 2021, di approvazione del PiTESAI, è stato annullato dal giudice amministrativo con sentenza del 12 febbraio 2024 n. 2872, TAR Lazio, Sez. II-*ter*.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito.

Tale divieto non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata in vigore del presente decreto o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento (comma 2).

Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi consentite ai sensi della normativa vigente, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonché tiene in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con ripermimetrazione delle aree non più funzionali in tal senso (comma 3).

La normativa vigente richiamata dalla norma include:

- l'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, che fissa in 30 anni la durata delle concessioni, ammettendo una proroga di 10 anni se il concessionario ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione;
- l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, ai sensi del quale la durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale è di 20 anni e con possibilità di proroga dopo quindici anni dal conferimento;
- l'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 ai sensi del quale - al fine di completare lo sfruttamento del giacimento - decorsi i sette anni dal rilascio della proroga decennale, al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dal succitato articolo 29 della legge n. 613 del 1967, una o più proroghe di 5 anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe.

Le norme, inoltre, intervenendo sull'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riducono da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno alle aree marine e costiere protette entro il quale sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare (comma 4).

Le norme intervengono sulla disciplina del c.d. *gas release* di cui all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, un meccanismo finalizzato ad incrementare la produzione nazionale di gas e la sua vendita a prezzi ragionevoli, prioritariamente, a clienti finali industriali a forte consumo di gas. In particolare:

- prevedono quali soggetti legittimati a partecipare al *gas release* i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, esistenti o da conferire, nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali [comma 5, lettera *b*]).

La disciplina previgente prevedeva quali soggetti legittimati i concessionari i cui impianti erano collocati in aree considerate compatibili dal PITESAI, abrogato dall'articolo in esame;

- ripropongono l'ambito entro il quale le concessioni di coltivazione sono consentite in deroga al divieto delle attività *upstream* nell'Alto Adriatico e nelle aree marine protette [comma 5, lettera *c*]).

Le restanti disposizioni del comma 5 apportano le necessarie modifiche di coordinamento normativo.

Le norme, inoltre, intervengono sui termini per la vendita del gas naturale e per la restituzione del prestito applicati al Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022.

Si ricorda che all'indomani dello scoppio del conflitto russo ucraino, l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, al fine di contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti, ha attribuito al Gestore dei servizi energetici (GSE)⁴ il compito di erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, per il suo stoccaggio e la sua successiva vendita, nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di euro. A tal fine, ha disposto il trasferimento al GSE, a titolo di prestito infruttifero, delle risorse necessarie, da restituire successivamente alla rivendita del gas acquistato e stoccato.

Alla norma sono ascritti effetti – sul solo saldo netto da finanziare – per l'anno 2022 pari a 4000 milioni di euro di maggiori spese in conto capitale ("Trasferimento a titolo di prestito infruttifero al GSE per l'acquisto di gas naturale, a fini dello stoccaggio e della successiva vendita entro il 31 dicembre 2022") e 4000 milioni di euro di maggiori entrate extratributarie ("Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34/2020-Patrimonio destinato CDP").

I termini per la cessione del gas acquistato e la restituzione del prestito sono stati da ultimo prorogati e fissati dall'articolo 8 del decreto-legge n. 145 del 2023 rispettivamente al 15 ottobre 2024 e al 10 dicembre 2024.

Le norme modificano l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, abrogando il termine, fissato al 15 ottobre 2024, entro cui il GSE può procedere alla vendita del gas accumulato e stabilendo che la vendita dovrà avvenire nei termini e con le modalità stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica [comma 6, lettera *a*]).⁵

⁴ Il Gestore dei servizi energetici (GSE) rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni (elenco Istat S13).

⁵ La disposizione è stata modificata nel corso dell'esame in Senato: il testo originario del decreto-legge prevedeva il differimento del termine per la vendita dal 15 ottobre 2024 al 31 ottobre 2025.

Il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2022, è stato prorogato una prima volta dal decreto-legge 176 del 2022 dal 31 dicembre 2022 al 10 novembre 2023. Alla proroga sono stati ascritti i seguenti effetti sul saldo di fabbisogno:

- minori entrate extra-tributarie pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022;
- maggiori entrate extra-tributarie pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023;

e i seguenti effetti sull'indebitamento netto:

- maggiori spese in conto capitale pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022;
- minori spese in conto capitale pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023.

Alla seconda proroga, già menzionata, disposta dal decreto-legge 145 del 2023, che ha differito il termine dal 10 novembre 2023 al 15 ottobre 2024 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Contestualmente, le norme in esame dilazionano il rimborso del prestito infruttifero statale riconosciuto al GSE dall'articolo 5-*bis*, comma 4, per l'acquisto del gas per il servizio di riempimento di ultima istanza dal 10 dicembre 2024 al 10 dicembre 2027.⁶ [comma 6, lettera *b*]).

Si rammenta che il 20 dicembre 2022 era il termine originariamente fissato dal comma 4 dell'articolo 5-*bis*, per il rimborso del prestito infruttifero.

Tale termine è stato prorogato una prima volta dal decreto-legge 176 del 2022 dal 20 dicembre 2022 al 20 novembre 2023. A tale proroga sono state ascritte maggiori entrate extratributarie per 4000,00 milioni di euro per il 2023.

La seconda proroga, disposta dal decreto-legge 145 del 2023, ha differito il termine dal 20 novembre 2023 al 10 dicembre 2024, ascrivendo 4000 milioni di euro di minori entrate extratributarie per l'anno 2023 sul saldo netto da finanziare.

La relazione tecnica relativa alla seconda proroga spiega che nelle stime della Nota di aggiornamento al DEF 2023, tenuto conto dell'andamento del prezzo del gas naturale e della necessità di mantenere alti gli stoccaggi in relazione al perdurare della crisi internazionale in atto, non sono stati scontati per l'anno 2023 introiti derivanti dalla vendita delle scorte di gas in questione. Pertanto, gli effetti peggiorativi sono già stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica. Inoltre, la crisi internazionale in corso, sia sul versante dei prezzi dei prodotti energetici, sia con riferimento agli scenari di guerra in atto, suggerisce di adottare un criterio prudenziale non ascrivendo effetti positivi dalle entrate che il provvedimento rinvia nel corso del 2024.

La nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio 2024-2026 ribadisce quanto riportato.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni di cui all'articolo in commento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁶ Anche questa disposizione è stata modificata nel corso dell'esame in Senato. Fissato da ultimo al 10 dicembre 2024 il termine entro cui il GSE è tenuto a rimborsare il prestito infruttifero, il testo originario del decreto-legge prevedeva che, entro tale data, fosse rimborsato l'importo di 1 miliardo di euro, e che entro il 10 dicembre 2025 fosse rimborsato l'importo rimanente.

La relazione tecnica segnala che l'annullamento giurisdizionale del PiTESAI e l'abrogazione, per effetto dell'articolo in commento, delle disposizioni che ne hanno previsto l'adozione, fanno venire meno di fatto l'accordo posto in essere dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con ISPRA per la fase di monitoraggio ambientale prevista, dell'ammontare di circa 280.000 euro che non dovranno, pertanto, essere sborsati. Inoltre, la RT prosegue, dovrebbero venir meno anche alcune richieste di indennizzo avanzate dagli operatori dinanzi al giudice amministrativo per i "danni" subiti in applicazione del PiTESAI medesimo (di circa 5 milioni di euro), salvo diverse possibili richieste risarcitorie future. Le predette richieste di indennizzo sono, tuttavia, al momento ancora pendenti dinanzi al TAR, non essendo stati ancora decisi i relativi contenziosi; in ogni caso agli eventuali relativi oneri che si dovessero imputare all'Amministrazione si potrà far fronte con l'apposito fondo previsto dall'articolo 11-ter, comma 12 (di cui al cap. 3598 della DGFTA⁷) che, come da dettato normativo, ha una copertura finanziaria assicurata da una dotazione iniziale di 15 milioni di euro e dalle maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, commi 9 e 10, dello stesso decreto-legge 135 del 2018.

Per completezza, la relazione tecnica riporta che la dotazione del predetto fondo è stata oggetto di riduzioni per gli obiettivi di spesa pubblica 2024-2026 ed è stato inoltre richiesto un trasferimento in termini di competenza e cassa delle risorse pari a € 42.134.642,00 dal 2025 al 2026, con il mantenimento di soli € 4.000.000,00 per il 2025, quale somma assolutamente necessaria per garantire la copertura finanziaria di possibili liquidazioni afferenti ai predetti contenziosi ancora pendenti. Il citato fondo è, pertanto, ancora funzionale allo scopo che il legislatore del 2018 mirava a conseguire e necessita, quindi, di essere mantenuto con le relative risorse iscritte in bilancio, senza alcuna modifica. In funzione dell'andamento dei contenziosi pendenti, a partire dall'anno 2026, si potrà eventualmente valutare una rimodulazione del Fondo qualora non vi sia più necessità di coprire alcun altro onere derivante dall'applicazione del Piano annullato.

In ogni caso, la relazione tecnica afferma che dall'abrogazione delle norme sul PiTESAI non derivano effetti negativi sulla finanza pubblica in quanto, eliminando le disposizioni in merito all'adozione del Piano e alla relativa applicazione vengono meno le aree non idonee e gli altri vincoli e condizioni previsti dallo stesso per lo svolgimento delle attività upstream che potranno quindi continuare e/o riprendere senza alcun limite, nel rispetto del quadro normativo nazionale vigente, assicurando alle casse dello Stato le relative entrate in termini di royalties, canoni e imposte varie (che con le previsioni di sospensione di cui all'articolo 11-ter, ora abrogate, e con l'applicazione del PiTESAI erano stimate in riduzione, dato il comprimersi delle attività per effetto del Piano medesimo); rimangono invece inalterate le disposizioni sulle maggiorazioni dei canoni che continuano ad essere pertanto applicate, senza alcun impatto negativo sulla finanza pubblica.

⁷ Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Con una **Nota** depositata nel corso dell'esame in Senato⁸ il Governo ha rappresentato che allo stato risultano pendenti presso la Direzione competente del MASE n. 6 contenziosi presentati dal medesimo operatore (la società AleAnna Resources LLC) in merito ad atti allo stesso sfavorevoli adottati dall'Amministrazione in attuazione del PiTESAI, nei quali sono state formulate al giudice amministrativo richieste - in via subordinata rispetto alla richiesta principale di annullamento degli atti - di ristori risarcitori a titolo di indennizzo per un totale pari ad euro 5.668.812,45. Il Governo precisa che la discussione di trattazione del merito dei ricorsi in parola è stata allo stato calendarizzata solo per alcuni degli stessi a marzo 2025, e per gli altri si può desumere che la stessa possa avvenire comunque verosimilmente tra il 2025 e il 2026, salvo che il giudice possa in ogni modo riconoscere in esito a tale discussione, la cessazione del motivo del contendere per via dell'avvenuto annullamento del Piano in parola e/o per l'adozione nel frattempo da parte dell'Amministrazione di atti di ripristino della situazione quo ante PiTESAI secondo il quadro normativo attuale. In ogni caso, nella circostanza maggiormente sfavorevole all'Amministrazione secondo la quale il giudice dovesse decidere per tutti i ricorsi a favore del ricorrente riconoscendo integralmente le richieste avanzate, si comunica che la capienza del fondo a disposizione (cpt. 3598 nello stato di previsione del Mase) in base al disegno di legge di bilancio 2025-2027 ammonta a 3,8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 48,7 milioni di euro circa per l'anno 2026 (comprese le riduzioni apportate dalle norme contenute nella Sezione I del medesimo disegno di legge) e pertanto risulta ampiamente soddisfacente rispetto alle esigenze in argomento. Di conseguenza, la Nota ribadisce, dalla disposizione in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo alle modifiche apportate alla norma sul gas release, la relazione tecnica chiarisce che le stesse vanno nel senso di consentire a tutte le concessioni in essere o da conferire, e non solo a quelle compatibili con il PiTESAI, di poter partecipare alla relativa misura di approvvigionamento. L'operatore può scegliere se aderire a dette misure o meno solo in funzione dell'agevolazione sulle tempistiche di rilascio delle relative necessarie autorizzazioni anche ambientali, non invece per derogare ai vincoli/limiti imposti dal PiTESAI, essendo questo venuto meno. Per le sole finalità del gas release viene, inoltre, salvaguardato il rilascio di un'ulteriore concessione, in deroga ai vincoli di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che assicurerebbe al fabbisogno nazionale di gas ulteriori 800 MMscm.

Con riguardo, infine, al comma 6 dell'articolo 2 in esame la relazione tecnica, riferita al testo originario del decreto-legge, segnala che, tenuto conto che la norma posticipa la restituzione del prestito di 4.000 milioni di euro allo Stato e che l'importo oggetto del meccanismo di cui al citato articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022 non è stato computato nei tendenziali di finanza pubblica per l'anno 2024 dalla legge di bilancio 2024-2026 (come indicato nella nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio 2024-2026), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A fronte della prevista proroga di restituzione del prestito nel 2025, non si imputano comunque prudenzialmente effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nel 2025.

⁸ Seduta del 7 novembre 2024

In una **Nota** depositata il Governo ha confermato che in caso in cui il GSE proceda alla vendita del rimanente gas stoccato sotto il prezzo di acquisto, sarà poi in grado di far fronte all'obbligo di restituzione con altre risorse del proprio bilancio.

La relazione tecnica conclude illustrando le ragioni dell'ulteriore proroga.

La norma rafforza la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali, evitando che tutto il gas stoccato sia venduto in un arco temporale limitato all'anno in corso. Essa è volta a valorizzare la vendita del gas stoccato da parte del GSE, potendo disporre di tutta la prossima stagione di iniezione (fino al 31 ottobre 2025) per vendere il gas in uno scenario di prezzi del mercato gas nel caso in cui si verificano tensioni sui mercati tali da generare un tendenziale incremento dei prezzi. In sostanza, il comma 6 in parola prevede di posticipare il termine ultimo della vendita di gas e la relativa restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze a beneficio del Sistema Paese. Inoltre, tale orientamento è in linea con il target nazionale stabilito dalla Commissione europea per il riempimento degli stoccaggi, a partire dalla stagione di stoccaggio 2023-2024 pari al 90% per attenuare eventuali fenomeni rialzisti dei prezzi associati a fenomeni geopolitici. A tal fine, si evidenzia che l'andamento attuale delle quotazioni forward dei prodotti PSV di medio termine (CAL-25 e CAL-26) indica uno scenario di limitata volatilità dei prezzi dovuto anche a un livello ottimale di riempimento degli stoccaggi. Tuttavia, un possibile aumento delle tensioni geopolitiche nel corso del 2025 che portino a limitazioni nelle forniture degli approvvigionamenti, e un eventuale irrigidimento delle temperature invernali nei prossimi anni termici, potrebbero portare a un incremento dei prezzi sui mercati di riferimento.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame abrogano il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) (comma 1), dispongono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito ad eccezione di concessioni riferite ad attività di ricerca non concluse (comma 2) e disciplinano le proroghe delle concessioni in vigore (comma 3).

Le norme, inoltre, riducono da 12 a 9 miglia il perimetro costiero ed esterno alle aree protette entro il quale sono vietate le attività connesse a idrocarburi liquidi e gassosi in mare (comma 4) e intervengono sulla disciplina del cosiddetto gas release di cui all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 in conseguenza all'abrogazione del PiTESAI.

Infine, le norme modificano l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, intervenendo sulle modalità in cui viene stabilito il termine entro cui il Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A.⁹ può procedere alla vendita del gas accumulato e differendo il termine per il rimborso del prestito infruttifero statale riconosciuto al GSE dal 10 dicembre 2024 al 10 dicembre 2027 (comma 6).

In merito alle disposizioni contenute dai commi 1 a 5, non si formulano osservazioni, alla luce degli elementi informativi forniti nella relazione tecnica, dalla quale si desume che il venir meno della disciplina del PITESAI è suscettibile di comportare maggior gettito (che comunque, prudenzialmente, non viene scontato), nonché in considerazione del carattere ordinamentale delle restanti disposizioni e tenuto conto di quanto chiarito nella Nota depositata dal Governo al Senato in merito alle risorse disponibili per far fronte a eventuali indennizzi dovuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In merito agli interventi sui termini di cui al comma 6, non si formulano parimenti osservazioni in quanto a precedenti interventi normativi non sono stati ascritti effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica per l'anno 2024 conseguenti alla restituzione del prestito da parte di GSE mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. Pertanto, tale differimento, non comporta né effetti negativi sui saldi di finanza pubblica nell'anno in cui sarebbe dovuta avvenire a legislazione vigente la restituzione del prestito né effetti positivi nell'anno in cui dovrà avvenire la restituzione dello stesso ai sensi della disposizione in esame.

Infatti, come risulta dalla relazione tecnica relativa alla seconda proroga di cui all'articolo 8 del decreto-legge n.145 del 2023, nelle stime della Nota di aggiornamento al DEF 2023, tenuto conto dell'andamento del prezzo del gas naturale e della necessità di mantenere alti gli stoccaggi in relazione al perdurare della crisi internazionale in atto, non sono stati scontati per l'anno 2023 introiti derivanti dalla vendita delle scorte di gas in questione. Pertanto, gli effetti peggiorativi sono già stati scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

ARTICOLO 3, commi 1 e 2

Misure urgenti per la gestione della crisi idrica

Le norme modificano la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico ambientale, in seguito: TUA), in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche. In particolare:

⁹ Si ricorda che il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni Istat (S13).

- inserendo all'articolo 74, comma 1, del TUA la lettera *i-bis*) introducono la definizione di “acque affinate”, che includono le acque reflue urbane e le acque reflue domestiche e industriali sottoposte a determinati trattamenti [lettera *a*]);

- modificando il comma 10 dell'articolo 77 del TUA e inserendo i commi 10-*ter* e 10-*quater*, precisano che le regioni e le province autonome non violano le disposizioni della parte terza del decreto legislativo modificato in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a cause imprevedibili qualora abbiano adottato le misure precauzionali previste dalla normativa vigente; le norme, recano inoltre modifiche di coordinamento e obblighi di comunicazione in capo alle regioni e alle province autonome relativamente alle predette misure [lettera *b*]).

Le norme ora introdotte sono sostanzialmente confermative di quanto già previsto a legislazione vigente, limitandosi a chiarire che la mancata violazione si produce in capo alle regioni e province autonome (mentre in precedenza la formulazione della clausola di esonero della responsabilità era impersonale), richiamano esplicitamente – nel caso in cui la violazione riguardi il mancato raggiungimento di un buono stato – le province autonome (mentre a legislazione previgente erano richiamate le sole regioni) ed estendono l'esonero agli sforamenti anche temporanei (prima non previsti), impongono in capo a regioni e province autonome l'obbligo di comunicare le misure adottate alle Autorità di bacino;

- modificando l'articolo 104 del TUA, relativo alla disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, prevedono che l'autorizzazione per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei possa avvenire anche per gestire le emergenze nei casi di crisi idrica. Al medesimo fine, si chiarisce che l'acqua impiegata per il ravvenamento o l'accrescimento dei corpi idrici sotterranei possa essere anche affinata [lettera *d*]) (comma 1).

Le norme, infine, estendono i compiti di coordinamento e gestione del Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque medesime, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

I nuovi compiti allo stesso consentiti consistono nel coordinamento e nella gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al presente articolo, avendo carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera *a*), ha carattere procedimentale, in quanto il rispetto delle prescrizioni minime di qualità e monitoraggio per le acque reflue che subiscono ulteriori trattamenti al fine di renderle confacenti alla definizione di “acque affinate”, produce i suoi effetti sui gestori degli impianti di trattamento e/o di affinamento delle acque reflue, non comportando, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, la relazione tecnica sottolinea che l'inserimento della nuova disposizione determina di fatto la creazione di una nuova fonte primaria di approvvigionamento idrico, in pieno spirito di economia circolare, da utilizzare in situazioni di stress idrico o di razionalizzazione dell'uso delle acque dai corpi idrici superficiali e sotterranee per diversi usi: irriguo, industriale, ambientale e civile.

La relazione tecnica prosegue richiamando il contenuto del comma 1, lettera *b*), chiarendo che le modifiche introdotte hanno lo scopo di adeguare la normativa nazionale alla direttiva 2000/60/CE in materia di acque e alla sentenza C-525/20 della Corte di giustizia per il deterioramento temporaneo. Pertanto, dall'attuazione delle sopra descritte disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, lettera *c*), apporta modificazioni di mero coordinamento all'articolo 78-*quater*, conseguentemente alle modifiche apportate all'articolo 77. Da tale modifica, afferma la RT, non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alle modifiche alla lettera *d*) la relazione tecnica evidenzia che gli eventuali investimenti e gli ulteriori costi di trattamento necessari a produrre acqua con valori limite di qualità adatte alla pratica del ravvenamento dei corpi idrici sotterranei sono a carico del gestore dell'impianto di affinamento.

Infine, la relazione tecnica ribadisce la non onerosità della disposizione che attribuisce compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue al Commissario straordinario unico: si tratta di una norma che si limita ad attribuire una facoltà in capo al suddetto Commissario, afferma la RT, che sarà esercitata compatibilmente con le risorse previste nella contabilità speciale intestata allo stesso, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, testo unico ambientale, in materia di tutela e gestione delle risorse idriche introducendo la definizione di "acque affinate" [lettera *a*)], precisando le circostanze in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non violano le disposizioni del testo unico ambientale in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico [lettera *b*)], modificando la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee al fine della gestione delle emergenze nei casi di crisi idrica. [lettera *d*)] (comma 1).

Le norme, infine, estendono, in via facoltativa, i compiti di coordinamento e gestione del Commissario straordinario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato da una parte il carattere definitorio e ordinamentale delle norme, in alcuni casi confermativo di quanto previsto a legislazione vigente, e dall'altra la ricaduta sui gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue, soggetti esterni al perimetro delle pubbliche amministrazioni, degli eventuali investimenti necessari per il rispetto delle prescrizioni relative alle acque affinate.

Similmente, non si formulano osservazioni sulle disposizioni che introducono obblighi di comunicazione in capo alle regioni e alle province autonome, di cui al comma 2 lettera *b*), nel presupposto, su cui sarebbe comunque utile acquisire conferma dal Governo, che tali nuove comunicazioni possano essere effettuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, rientrando nell'ordinaria attività istituzionale degli enti interessati.

ARTICOLO 3, commi 2-*bis* e 2-*ter*

Misure urgenti per la gestione della crisi idrica nella regione Puglia

Premessa

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, all'articolo 1, ha disposto la trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (EAAP), costituito con regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, in società per azioni con la denominazione di «Acquedotto pugliese S.p.a.», affidandogli, all'articolo 2, comma 1, sino al 31 dicembre 2018, la prosecuzione dei compiti precedentemente svolti dall'EAAP. Detto termine è stato più volte prorogato e attualmente è fissato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Il medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 141 del 1999, al comma 2, ha altresì disposto, senza prevedere un termine di scadenza, che Acquedotto pugliese S.p.a. debba provvedere alla "gestione del ciclo integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue".

Le azioni della predetta società, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 141 del 1999, sono state definitivamente trasferite senza oneri alle regioni Puglia e Basilicata (e, successivamente, sono interamente confluite nel patrimonio della regione Puglia, che allo stato è l'unico azionista della società).

La società al momento non è inclusa nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni.

Le norme, introdotte con emendamento del Governo durante l'esame in Senato, dispongono, in ragione della rilevanza strategica dell'attività condotta dalla società, che almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione ed almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società «Acquedotto pugliese S.p.a.», di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 siano designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene previsto contestualmente che la società «Acquedotto pugliese S.p.a.» provveda ad adeguare il suo statuto in tal senso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedendo

che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a sette, e che provveda al rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non già scaduti (comma 2-*bis*).

La **Relazione illustrativa**¹⁰ chiarisce che la deroga al numero dei componenti del consiglio di amministrazione, fissato in 3 o 5 membri dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è motivata dalla necessità di assicurare un'adeguata rappresentanza dell'Amministrazione centrale alla luce dei due diversi ambiti di attività, attualmente svolti dalla società Acquedotto pugliese s.p.a. (cioè quelli previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 141 del 1999) che richiedono competenze e professionalità non sovrapponibili.

Le norme, inoltre, consentono il trasferimento di parte delle azioni della società «Acquedotto pugliese S.p.a.» da parte della Regione Puglia in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Affidamento diretto del servizio), ovvero in favore di quest'ultima società (comma 2-*ter*).

L'articolo 149-*bis*, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, prevede che l'ente di governo dell'ambito territoriale può disporre l'affidamento diretto dei servizi pubblici locali a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**¹¹ richiama la disciplina dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 149-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (TUA) e la deliberazione 19/2023/PASP della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, nella parte in cui, attraverso una ricostruzione normativa, evidenzia come la gestione del servizio idrico ricada tra le funzioni tipiche degli enti locali.

La relazione afferma che, nel caso di specie, la facoltà di trasferire parte delle azioni in favore dei Comuni risulta funzionale a promuovere e assicurare, in caso di affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149-*bis*, comma 1, secondo periodo, del TUA, un'efficiente gestione ed erogazione di servizi pubblici essenziali, promuovendo le opportune sinergie tra le attività di cui la società Acquedotto Pugliese S.p.a. continuerà ad essere titolare anche dopo la data del 31 dicembre 2025 e la gestione del servizio idrico integrato. Ciò, prosegue

¹⁰ Che funge anche da relazione tecnica.

¹¹ Che funge anche da relazione illustrativa.

la relazione, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016, essendo le prime attività riconducibili a funzioni proprie della Regione e la seconda riconducibile, per contro, a funzioni proprie dei Comuni.

Dal punto di vista finanziario, la relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui alla presente proposta emendativa hanno contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri designi almeno uno dei componenti sia dell'organo di amministrazione sia dell'organo di controllo della società «Acquedotto pugliese S.p.a.» e che la stessa società provveda a rinnovare tali organi e ad adeguare il suo statuto prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a sette (comma 2-*bis*).

Le norme, inoltre, consentono il trasferimento di parte delle azioni della società «Acquedotto pugliese S.p.a.» dalla Regione Puglia in favore dei comuni della medesima regione (o di una società da essi costituita) ai fini di un eventuale affidamento diretto del servizio idrico integrato a società "in house" secondo le modalità di cui all'articolo 149-*bis*, comma 1, secondo periodo, del Testo Unico sull'ambiente¹² (comma 2-*ter*).

Come ribadito nella relazione illustrativa e tecnica, le norme si limitano a consentire il trasferimento di azioni dalla Regione Puglia ad alcuni Comuni al fine di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa vigente, in particolare dall'articolo 149-*bis*, comma 1, secondo periodo, del Testo unico sull'ambiente, per un eventuale affidamento diretto del servizio idrico alla società «Acquedotto pugliese S.p.a.». La normativa vigente, infatti, prevede che l'affidamento diretto possa essere effettuato a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. In proposito, pertanto, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni introdotte, non si formulano osservazioni. Analogamente non si hanno osservazioni da formulare anche in merito ai compensi da riconoscere ai membri aggiuntivi del consiglio di amministrazione della società «Acquedotto pugliese S.p.a.», considerato che la società cui essi fanno capo è esterna all'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni.

¹² Di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ARTICOLO 4, commi da 1 a 3

Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare

La norma reca previsioni concernenti l'economia circolare. In particolare:

- è previsto un ricollocamento del gruppo di lavoro dedicato all'economia circolare presso la Direzione generale del MASE competente in materia di economia circolare, laddove la disciplina previgente di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2019 recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali collocava il predetto gruppo presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero (comma 1).

In proposito, la **relazione illustrativa** segnala che il ricollocamento in argomento mira a garantire che l'istruttoria concernente i regolamenti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto¹³ possa beneficiare di un supporto specialistico sin dalla prima fase di elaborazione degli stessi presso la struttura tecnica del MASE competente. Inoltre, al fine di accelerare l'*iter* procedimentale dei suddetti regolamenti ministeriali, anche alla luce dell'esperienza sin qui maturata, è stato ritenuto preferibile che la collaborazione altamente specializzata fornita dal gruppo di lavoro venga prestata direttamente nella sede in cui si svolge l'attività istruttoria per la predisposizione dei primi schemi dei testi normativi in questione;

- sono disposte talune modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), con la previsione dell'ampliamento, da diciannove a ventuno¹⁴, del numero dei membri effettivi del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali. In particolare, i membri individuati tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate sono aumentati da otto a dieci. Inoltre, tra questi dieci membri, si incrementano quelli individuati tra le organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e delle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti, da due a tre per ciascuna categoria¹⁵. È altresì riconosciuta al legale rappresentante dell'impresa la facoltà di assumere anche il ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti per tutte le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. Tale requisito è verificato dalla competente Sezione regionale dell'Albo sulla base dei dati presenti nel Registro Imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura¹⁶. Inoltre, è integrato l'elenco di attività che producono rifiuti urbani indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti simili ai rifiuti domestici con l'aggiunta dell'attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato;
- è integrato l'articolo 221 del Codice dell'ambiente con la previsione che i costi concernenti gli imballaggi a carico dei produttori e degli utilizzatori di cui al comma 10, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività residuale o di interesse

¹³ Ai sensi dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

¹⁴ Modifica all'articolo 212, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

¹⁵ Modifica all'articolo 212, comma 2, lettera *i*).

¹⁶ Articolo 212, comma 16-*bis*.

generale gravanti sul Conai¹⁷ e sui consorzi di produttori di materiali di imballaggio di cui all'articolo 223, vengano ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi di produttori che non aderiscono a nessun tipo di consorzio di cui all'articolo 221-*bis*, previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine è previsto che le parti concludano un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza da trasmettere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto, provvede direttamente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

- sono apportate diverse modifiche all'articolo 224, quali la ridefinizione dell'ambito della funzione di acquisizione dei dati relativi ai flussi degli imballaggi riconosciuta al Conai dal comma 3, lettera *n*), nonché la definizione di taluni contenuti dell'accordo di programma quadro promosso e stipulato tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi ai sensi del comma 5. A tale riguardo è precisato che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo debbano assicurare la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche nel caso in cui il recupero e il riciclaggio siano avvenuti attraverso la raccolta su superfici private (comma 2)
- coerentemente alle modifiche introdotte all'articolo 212 del Codice dell'ambiente, è disposto che il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023, sia integrato di due membri (uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti) nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023 (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le seguenti argomentazioni:

- con riguardo alla disposizione di cui al comma 1, concernente il ricollocamento del gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2019, dall'Ufficio legislativo del MASE alla direzione generale competente in materia di economia circolare del medesimo Dicastero, la RT precisa che gli oneri relativi al gruppo di lavoro in argomento, pari a 200.000 euro annui fino al 2025 ai sensi del citato comma 5 (successivamente

¹⁷ Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) è un [consorzio privato](#), operante senza fini di lucro, al quale aderiscono circa un milione di imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi. Istituito dal decreto legislativo n. 22 del 1997, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi, è, ad oggi, disciplinato dall'articolo 224 del Codice dell'ambiente.

ridotti a 190.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in ragione delle riduzioni degli stanziamenti dei Ministeri operati dalla legge di bilancio 2024-2026), trovano copertura finanziaria ai sensi del comma 6 dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2019.

In proposito, si rammenta che il citato comma 6 dispone che agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si ricorda, altresì, che l'articolazione temporale degli oneri derivanti dalla previsione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2019, è stata modificata – per come risultante dal testo vigente che si riferisce al quinquennio 2021-2025 – per opera dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 183 del 2020 (nella formulazione originaria della norma gli oneri erano riferiti al quinquennio 2020-2024). Conseguentemente, con riferimento alla copertura di tali oneri per il 2025, il comma 5 del predetto articolo 15 ha disposto che si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per effetto della norma, tali risorse, attualmente allocate sul capitolo 1053 "spese per l'istituzione di un gruppo di lavoro al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti per la definizione delle operazioni di recupero dei rifiuti, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo" all'interno della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", programma "indirizzo politico", dovranno transitare su un capitolo di nuova istituzione all'interno della missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma "Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi", senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 2, lettera *a*), numeri 1) e 2), che apportano modifiche all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la RT spiega che, pur risultando incrementato il numero dei componenti del Comitato, agli oneri per il funzionamento dello stesso si provvede ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vale a dire con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 1993;
- con riferimento alla disposizione di cui al comma 2, lettera *a*), numero 3), la modifica apportata all'articolo 212 del citato decreto legislativo ha impatto soltanto sull'organizzazione dell'impresa;

- quanto alle disposizioni di cui al comma 2, lettera *b*), volte ad aggiungere, nell'allegato *L-quinquies* alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo all'elenco attività che producono rifiuti, le attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato, la RT segnala che tale integrazione si inserisce nel meccanismo di regolazione tariffaria e, quindi, nella definizione dei costi per la gestione dei rifiuti urbani di cui al nuovo numero *20-bis* del citato allegato, che saranno ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche;
- quanto, infine, alla disposizione di cui al comma 3, la quale, in conformità e in attuazione a quanto previsto dal comma 2, numeri 1) e 2), disciplina le modalità per procedere all'integrazione degli attuali componenti del Comitato nazionale dell'Albo, la RT ribadisce quanto precisato sopra con riguardo agli oneri per il funzionamento del Comitato.

Il **Governo**, nell'appunto depositato presso la Commissione Bilancio del Senato¹⁸, in risposta a richieste di chiarimento formulate nel corso dell'esame dell'atto, ha chiarito che, in base all'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo 152 del 2006, le spese di funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali sono assicurate con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione versati da parte delle imprese e che, con il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro del 29 dicembre 1993, è stata disciplinata la gestione finanziaria del servizio dell'Albo nazionale gestori. In tal senso è stato evidenziato che le somme versate dalle imprese per l'iscrizione all'Albo e per le relative pratiche amministrative sono di competenza delle Camere di commercio e sono destinate al funzionamento della Sezione regionale e della segreteria, che è assicurata dalla Camera di commercio sede della sezione e che, a norma dell'articolo 7, comma 3 del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 1993, Unioncamere gestisce il Fondo di compensazione alimentato con le somme derivanti dalle rendicontazioni annuali delle Camere. Il Governo ha sottolineato che il Fondo è impiegato inoltre, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del citato decreto, per corrispondere i compensi, le indennità e i rimborsi per le missioni dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali. Il Governo ha altresì rappresentato che il regolamento n. 120 del 3 giugno 2014, che disciplina le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo all'articolo 7, comma 5, ha stabilito che alla copertura dei costi di funzionamento degli uffici di segreteria del Comitato nazionale si provveda esclusivamente con le risorse derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e che il decreto ministeriale del 1993 dispone infine che, a conclusione delle operazioni di conguaglio, le eventuali somme ulteriormente residue sul fondo nazionale vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato. In proposito, è stato fatto presente che con nota Unioncamere 7402 del 16 marzo del 2023 sono state comunicate le rendicontazioni per le annualità 2019-2020, evidenziando saldi positivi pari a 7.109.620,65 euro per il 2019 e 7.175.762,09 euro per il 2020, riportando nel dettaglio le rendicontazioni fornite da Unioncamere stessa un'indicazione relativa alle spese per "Rimborso gettoni, compensi, missioni Comitato Nazionale" pari a euro 112.342,98 per l'anno 2019 e a euro 123.068,11 per l'anno 2020. Posto che il compenso attuale spettante ai componenti del Comitato è disciplinato dal decreto 28 dicembre 1993, come aggiornato dal decreto 29 aprile 1997 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, che fissa un'indennità annua lorda non pensionabile pari a lire 6.000.000 convertite in euro pari a 3.098,74, a cui vanno sommati i gettoni di presenza previsti per un importo pari a euro 103,29 per ciascuna

¹⁸ L'appunto è stato depositato dal rappresentante del Governo nel corso della seduta della 5ª Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva in data 11 novembre 2024.

riunione effettuata, viene rappresentato che l'aumento di due unità di componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali può essere sostenuto con l'importo derivante dal saldo positivo annuale che Unioncamere versa all'entrata del bilancio dello Stato, senza arrecare pregiudizio alle attività complessive delle Sezioni regionali e provinciali e del Comitato nazionale dell'organismo.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca diverse previsioni concernenti l'economia circolare, quali il ricollocamento del gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2019, dall'Ufficio legislativo del MASE alla direzione generale competente in materia di economia circolare del medesimo Dicastero (comma 1). Sono, altresì, disposte alcune modifiche al Codice dell'ambiente (commi 2 e 3), segnatamente:

- con riguardo all'articolo 212, l'incremento di due unità (da diciannove a ventuno) dei componenti effettivi del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, conseguentemente, i membri individuati tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate sono aumentati da otto a dieci; la possibilità per il legale rappresentante dell'impresa di assumere il ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti per tutte le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, purché in possesso di specifici requisiti verificati dalla competente Sezione regionale dell'Albo; l'integrazione del Comitato di due membri aggiuntivi;
- con riguardo all'articolo 221, la previsione della ripartizione dei costi concernenti gli imballaggi - limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività residuale o di interesse generale gravanti sul Conai e sui consorzi di produttori di materiali di imballaggio - tra questi ultimi e i sistemi autonomi di produttori che non aderiscono a nessun tipo di consorzio di cui all'articolo 221-*bis*;
- con riguardo all'articolo 224, la ridefinizione dell'ambito della funzione di acquisizione dei dati relativi ai flussi degli imballaggi riconosciuta al Conai dal comma 3, lettera *n*), nonché la precisazione che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo debbano assicurare la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata.

Al riguardo, tenuto conto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla norma in esame, nonché delle informazioni rese dal Governo in merito alla neutralità finanziaria dell'incremento del numero dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del Codice dell'ambiente, non si formulano osservazioni.

In particolare, il Governo ha chiarito che le risorse individuate a copertura dei costi di funzionamento degli uffici di segreteria del Comitato nazionale consistono in somme versate a titolo di diritti di segreteria e di diritti annuali di iscrizione, ai sensi dell'articolo 212, comma 17, e che le medesime, sulla base delle ultime rendicontazioni disponibili, appaiono congrue rispetto ai costi connessi agli emolumenti che saranno complessivamente corrisposti ai nuovi componenti del Comitato, non arrecando peraltro alcun pregiudizio al normale funzionamento delle attività.

Con riferimento alla verifica dei requisiti per l'assunzione, da parte del legale rappresentante dell'impresa, del ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti per tutte le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali, effettuata dalla competente Sezione regionale dell'Albo – previsione questa contenuta nelle disposizioni introdotte durante l'esame al Senato – appare necessario che il Governo assicuri che tale attività possa essere espletata ad invarianza di risorse, posto che la predetta articolazione territoriale dell'Albo è istituita presso la Camera di commercio, ente ricompreso nel novero delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato aggiornato annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Infine, con riferimento alle altre norme introdotte durante l'esame al Senato, non si hanno osservazioni da formulare, giacché le stesse si limitano a prescrivere obblighi di copertura di costi concernenti gli imballaggi in capo a soggetti privati.

ARTICOLO 4, comma 3-bis

Promozione di obiettivi di economia circolare nel recupero di rifiuti non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne

Normativa vigente. L'articolo 4 (promozione dell'economia circolare) della legge n. 60 del 2022 recante disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare affida ad un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione dei criteri e delle modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come tali, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La norma, introdotta al Senato durante l'esame in Commissione di merito, sostituisce la disposizione di cui all'articolo 4 della legge n. 60 del 2022. In particolare, pur facendo salvo il

rinvio all'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) per la definizione dei criteri specifici e delle modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto, la norma:

- esplicita la finalità della promozione di obiettivi di economia circolare nell'attività di recupero di rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne;
- non contempla più la previsione di un decreto ministeriale per la puntuale definizione dei criteri e delle modalità di cessazione della qualifica di rifiuto da adottare nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152¹⁹.

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma, introdotta al Senato, sostituendo la disposizione di cui all'articolo 4 della legge n. 60 del 2022, esplicita la finalità della promozione di obiettivi di economia circolare nell'attività di recupero di cui all'articolo 184, comma 2, del Codice dell'ambiente con riguardo ai rifiuti in plastica e in altri materiali, accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, e non contempla più la previsione di un decreto ministeriale per la puntuale definizione dei criteri e delle modalità di cessazione della qualifica di rifiuto, ma mantiene fermo il rinvio, contenuto nella legislazione vigente, all'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), per la definizione dei criteri specifici e delle modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della norma in esame, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 5

Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali

Normativa vigente. L'articolo 9-*bis* (semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale) del decreto-legge n. 109 del 2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le

¹⁹ Si ricorda che il citato articolo 179 reca criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.

altre emergenze, prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione del tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10²⁰ adotti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema. Il comma 1-*bis* del medesimo articolo 9-*bis*, al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, stabilisce che il Commissario straordinario provveda all'aggiornamento del predetto programma straordinario. A tali fini è autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024. Infine, il comma 1-*ter* attribuisce al Commissario straordinario i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova.

La norma, modificata nel corso dell'esame al Senato, integra l'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 109 del 2018 con quattro commi, i quali introducono nuove disposizioni volte alla promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti, di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova di cui al comma 1-*ter*, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara, e di contenimento dei relativi costi di smaltimento. La definizione delle modalità e dei termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle predette operazioni è affidata ad un apposito accordo tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale stipulato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990²¹. In proposito, è previsto che il Commissario straordinario adotti il Programma per la gestione integrata e circolare dei materiali che ne garantisca il miglior utilizzo.

In particolare, tale Programma è destinato all'utilizzo:

- dei materiali provenienti dall'escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
- di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-*bis* del codice ambientale, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, derivanti da scavi in roccia o dall'escavo di substrati naturali appartenenti al litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale (ossia materiali che, al sussistere dei relativi requisiti, sono classificabili come "sottoprodotto" e non come "rifiuto");

²⁰ Di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 109 del 2018.

²¹ L'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 (legge sul procedimento amministrativo) contempla gli accordi tra le pubbliche amministrazioni stipulati al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

- di inerti e materiali geologici inorganici di cui possa avvenire la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio.

Sono, altresì, definiti i contenuti del Programma per ciascuno dei predetti interventi, quali la previsione di un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi di dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali attestanti il rispetto delle condizioni elencate al comma 1-*quater*, nonché i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al predetto comma (comma 1-*quinquies*). Inoltre, la norma stabilisce che l'adozione del Programma sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Programma, incluse le autorizzazioni all'immersione in mare, rimanendo salva la disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006²² per eventuali interventi del Programma da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale (comma 1-*sexies*). È, infine, contenuta una clausola di invarianza finanziaria ai cui sensi dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (1-*septies*).

Al riguardo, la **relazione illustrativa** segnala il carattere di indifferibilità e urgenza della norma in esame, come emerso dalle verifiche tecniche effettuate nell'area interessata e come risulta dall'esigenza di assicurare il rispetto delle tempistiche previste dal PNC/PNRR. La RI evidenzia, altresì, che le misure previste dalla norma sono volte alla semplificazione autorizzativa e procedurale in coerenza e in conformità alla normativa nazionale e europea in materia ambientale e di recupero e utilizzo di materiali inerti.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, oltre a ribadire i contenuti della norma, evidenzia – coerentemente con quanto evidenziato dalla relazione illustrativa – il suo carattere di semplificazione, precisandone l'urgente esigenza di assicurare il rispetto delle tempistiche previste dal PNC/PNRR, con particolare riguardo alla *milestone* M2C1- 1 della Riforma 1.1 “Strategia nazionale dell'economia circolare”, con una declinazione specifica per la realizzazione di opere infrastrutturali. Inoltre, la RT specifica che tutti i materiali oggetto del Programma degli interventi sono, per la maggior parte, già in possesso delle caratterizzazioni atte a dimostrarne la fattibilità e la conformità alla normativa vigente per l'utilizzo nei rispettivi progetti e nel contesto complessivo, ferme restando le procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore che ne dimostrino l'innocuità ambientale.

²² La seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC).

Con specifico riferimento al cronoprogramma del Programma per la gestione integrata e circolare dei materiali, la RT chiarisce che le relative attività – finalizzate al recupero e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione dei progetti – saranno svolte ad invarianza finanziaria dai soggetti attuatori. Medesima clausola di invarianza finanziaria in relazione all’attuazione della norma in esame è prevista dalla disposizione di cui al comma 1-*septies*, con riguardo alla quale la RT puntualizza che le risorse necessarie per lo svolgimento delle operazioni di recupero saranno a valere sui quadri economici delle opere alla voce di costo A “importo lavori”, tenuto conto che le operazioni di smaltimento dei materiali, anche di rifiuti, erano già comunque previste nel complesso delle attività da realizzare per l’esecuzione degli interventi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame integrano l’articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 109 del 2018, che dispone l’adozione da parte del Commissario straordinario di un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, nonché per la messa in sicurezza idraulica e l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. In tale quadro, le disposizioni ora introdotte prevedono misure volte a garantire, in via d’urgenza, lo svolgimento delle attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, attraverso l’adozione di un Programma per la gestione integrata e circolare dei materiali articolato in un cronoprogramma di attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova e dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara.

Al riguardo, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica con riferimento all’invarianza delle risorse necessarie per lo svolgimento delle operazioni di recupero previste dal Programma, dal momento che le stesse saranno a valere sui quadri economici delle opere e che le operazioni di smaltimento dei materiali, ivi compresi i rifiuti, erano già comunque previste nel complesso delle attività da realizzare per l’esecuzione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova, non si formulano osservazioni. Per quanto riguarda, invece, il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti di La Spezia e Marina di Carrara, la cui previsione è stata introdotta nel corso dell’esame al Senato, gli stessi non sembrano

potersi ricondurre all'ambito delle attività previste dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 109 del 2018 e, pertanto, appare necessario acquisire conferma da parte del Governo che vengano svolti anch'essi ad invarianza delle risorse già stanziare per le operazioni di recupero di materiali o di smaltimento dei rifiuti previste dal Programma.

ARTICOLO 5-*bis*

Valore limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica

La norma, introdotta al Senato durante l'esame in Commissione di merito, apporta talune modifiche all'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2003 recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, al fine di conformare la normativa vigente alla Decisione del Consiglio n. 2003/33/CE²³. In particolare:

- è differita, dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2028, l'entrata in vigore dei limiti più restrittivi per l'ammissione dei rifiuti in discarica che comporta il passaggio dal triplo al doppio dei valori specificati per la corrispondente categoria di discarica [modifica alla lettera c)] e, relativamente al valore limite relativo al parametro TOC²⁴ nelle discariche per rifiuti inerti, dal doppio al 50 per cento di quello specificato per la corrispondente categoria di discarica [modifica alla lettera c-*bis*)];
- è stabilita una disciplina transitoria che consente ai titolari di autorizzazioni in corso di validità, concesse ai sensi del citato articolo 16-*ter*, di richiederne l'adeguamento, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai valori limite quali risultanti dalle modifiche introdotte dalla norma in esame.

Al riguardo, si rammenta che all'introduzione dell'articolo 16-*ter* (deroghe), avvenuta ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 121 del 2020, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica²⁵, risultando peraltro tale disposizione assistita da apposita clausola di invarianza finanziaria (articolo 3).

La norma, introdotta durante l'esame al Senato, non è corredata di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta durante l'esame al Senato, apporta modifiche all'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, stabilendo un differimento dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2028

²³ Decisione del Consiglio del 19 dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

²⁴ Parametro che misura la concentrazione di carbonio organico presente in un campione.

²⁵ La relazione tecnica a corredo del decreto legislativo n. 121 del 2020 affermava il carattere procedurale di tale disposizione.

dell'entrata in vigore dei limiti più restrittivi per l'ammissione dei rifiuti in discarica e una disciplina transitoria volta a prevedere la possibilità per i titolari delle autorizzazioni in essere di richiederne l'adeguamento ai valori limite quali risultanti dalle modifiche ora introdotte dalla norma stessa.

Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione in merito alla conformità della norma in esame alla disciplina europea, al fine di escludere che dalla stessa possano derivare procedure di infrazione con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 6

Misure urgenti in materia di bonifica

La norma apporta modifiche al Titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), dedicata alla disciplina della gestione dei rifiuti e della bonifica di siti inquinati. In particolare:

- per gli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani²⁶ in attuazione della misura M2C4²⁷ del PNRR, in deroga all'articolo 242 (procedure operative e amministrative), comma 3, il piano di caratterizzazione²⁸, è concordato con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, oppure con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), qualora la predetta Agenzia non si sia pronunciata entro il termine previsto. È, altresì, prevista la possibilità che i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi siano approvati congiuntamente dall'autorità competente (comma 1).

La **relazione illustrativa** segnala che con la disposizione di semplificazione in esame vengono eliminati i tempi della conferenza di servizi, valorizzando il rapporto diretto, prettamente tecnico, del proponente con l'Agenzia e si qualifica espressamente come perentorio il termine di valutazione del piano di caratterizzazione da parte dell'Agenzia. Nel dettaglio, la RI evidenzia che tale disposizione deroga alla sequenza procedimentale di cui

²⁶ Adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022.

²⁷ La Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4 prevede la bonifica di almeno il 70 per cento della superficie dei suoli dei siti orfani, da conseguire entro il primo trimestre del 2026, al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento dei siti orfani. L'importo complessivo dell'investimento è pari a 500 milioni di euro. A tale riguardo, in attuazione della citata misura, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 ha assegnato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 500 milioni di euro per la bonifica dei siti orfani.

²⁸ Di cui al medesimo articolo 242, comma 3, ai sensi del quale qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

all'articolo 242 del Codice, in quanto i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica ove applicabile, nonché il progetto degli interventi, possono essere approvati congiuntamente dall'Autorità competente in un unico segmento procedimentale, stante l'urgenza di ottemperare al termine per il raggiungimento del *target* EU M2C4-25, fissato al primo trimestre del 2026;

- per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-*ter*²⁹ e all'accertamento volto a verificare il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa e la conformità degli stessi al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 248 (controlli), comma 2, l'ARPA territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2);
- è disposta l'estensione anche alle acque sotterranee del procedimento, seguito a legislazione previgente per il suolo e il sottosuolo, per determinare i valori di fondo relativi ai siti ove le concentrazioni rilevate superino le concentrazioni soglia di contaminazione per via di fenomeni di origine naturale o antropica e vengono apportate modificazioni di mero coordinamento (modifiche all'articolo 242, comma 13-*ter*). Viene, inoltre, precisato che gli oneri per le indagini svolte dalla provincia per identificare il responsabile dell'evento di superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione sono a carico del responsabile (modifica all'articolo 244, comma 2). È, infine, apposta una clausola di neutralità finanziaria con riguardo alle attività di indagine volta ad identificare il responsabile dell'evento di superamento affidate dall'articolo 244 alle province, per le quali le stesse si avvalgono delle ARPA (introduzione del comma 4-*bis* all'articolo 244) (comma 3).

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, chiarendo il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, precisa che le attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui articolo 242, comma 13-*ter* – introdotto dalla norma in esame – e agli accertamenti necessari alla certificazione di avvenuta bonifica di competenza provinciale di cui all'articolo 248, comma 2 – come modificato dalla norma in esame – in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò in quanto tutte le attività di supporto delle Agenzie regionali nell'ambito

²⁹ Il comma 13-*ter* dell'articolo 242 stabilisce che qualora la procedura interessi un sito in cui le concentrazioni rilevate superano le concentrazioni soglia di contaminazione, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere condiviso con l'ARPA territorialmente competente, realizzato dal proponente con oneri a proprio carico. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo.

delle procedure di bonifica di siti contaminati³⁰ sono poste a carico dei proponenti secondo le disposizioni applicabili dalle medesime Agenzie a livello locale (tariffari). Inoltre – conclude la RT – per quanto concerne il supporto delle Agenzie alle Province nell’ambito del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione (articolo 244), il comma 3, lettera *b*), numero 1), ha introdotto il principio secondo cui gli oneri sono posti a carico del responsabile della contaminazione, in ossequio al principio “chi inquina paga”.

Al riguardo, si rammenta che il predetto principio, insieme a quelli di precauzione, dell’azione preventiva, della correzione dei danni ambientali, è previsto dal Codice in recepimento della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale che dà attuazione all’articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, apportando talune modifiche alla disciplina concernente la gestione dei rifiuti e della bonifica di siti inquinati di cui al Codice dell’ambiente, introduce misure di semplificazione e accelerazione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, volte, tra l’altro, a consentire l’approvazione congiunta da parte dell’autorità competente dei risultati delle indagini di caratterizzazione, dell’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, e del progetto degli interventi (comma 1). Inoltre, è previsto che, per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo, l’ARPA territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti (comma 2). Infine, l’applicazione del procedimento per determinare i valori di fondo relativi ai siti ove le concentrazioni rilevate superino le concentrazioni soglia di contaminazione, già previsto a legislazione previgente con riferimento al suolo e al sottosuolo, è estesa anche alle acque sotterranee e viene disposto che gli oneri per le indagini svolte dalla provincia per identificare il responsabile dell’evento di superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione sono a carico del responsabile (comma 3).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla RT con riferimento al carattere ordinamentale della norma e, dunque, all’assenza di oneri derivanti dalla stessa, in quanto le attività di supporto delle Agenzie regionali nell’ambito delle procedure di bonifica sono poste a carico dei proponenti secondo appositi tariffari e gli oneri derivanti dall’attività di indagine nel quadro del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione sono posti a carico del responsabile della contaminazione, in ossequio al principio “chi inquina paga”.

³⁰ Di cui al Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Inoltre, tale previsione risulta corroborata dall'introduzione, per opera della norma stessa, della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento al supporto fornito dalle Agenzie alle province nell'ambito della predetta attività di indagine. Ciò coerentemente alla previsione, più generale, di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, ai sensi della quale l'attuazione delle disposizioni ivi contenute avviene nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 7

Istituzione della struttura di supporto al commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotona - Cassano e Cerchiara

Normativa previgente. L'articolo 4-*ter*, del decreto-legge n. 145 del 2013, prevede che al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotona, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012, passata in giudicato, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e destinate alle finalità di cui al medesimo comma. Con DPCM è disposta, altresì, la nomina di un Commissario straordinario, l'individuazione delle relative attività, nel limite delle risorse acquisite, le modalità di utilizzo delle medesime nonché il compenso del Commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 (nel limite di 50.000 annui, per la parte fissa, e di 50.000 euro annui per quella variabile correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale) (comma 1). La norma prevede, tra l'altro, che il suddetto Commissario straordinario curi le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori, la relativa contabilità e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario è autorizzato ad avvalersi, altresì, degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente, di società specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali (comma 2).

La norma novella l'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013 al fine di fissare al 31 dicembre 2029 il termine entro cui realizzare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotona (comma 1, lettera *a*)).

Viene, inoltre, introdotto il comma 1-*bis* in cui si prevede che il Commissario straordinario, già operativo nell'assetto previgente ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 4-*ter*, si avvale di una struttura di supporto - composta da un contingente massimo di personale pari a 5 unità di livello non dirigenziale e 1 unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle

amministrazioni pubbliche – che cessa alla scadenza del termine del 31 dicembre 2029. In base all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2021, di cui si richiama l'applicazione, il personale non dirigenziale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, e allo stesso è riconosciuto il trattamento economico accessorio, compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale è riconosciuta, altresì, la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale è posto³¹ in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il Commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a 2 esperti in materie tecniche e giuridiche. Gli oneri recati dalla presente disposizione sono indicati pari a euro 76.060 per il 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per il 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per il 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per il 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti (comma 1, lettera b)).

Il medesimo comma 1, lettera b), prevede che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Viene, altresì, attribuito al Commissario straordinario, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla rideterminazione del compenso stabilito con DPCM del 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi. I relativi oneri sono indicati pari ad euro 28.117 euro per il 2024, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,

³¹ Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127, del 1997.

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente (comma 2).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara - personale (comma 1)	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3
Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara - funzionamento (comma 1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara - esperti (comma 1)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Compenso aggiuntivo del Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara periodo 14 settembre 2023 - 21 febbraio 2024 (comma 2)	0,0				0,0				0,0			
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara - personale - effetti riflessi (comma 1)					0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Compenso aggiuntivo del Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara periodo 14 settembre 2023 - 21 febbraio 2024 – effetti riflessi (comma 2)					0,0				0,0			
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A – MASE (comma 1)	0,1	0,5	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5	0,5	0,1	0,5	0,5	0,5
Riduzione Tabella A – MASE (comma 2)	0,0				0,0				0,0			

La relazione tecnica riferisce che gli oneri relativi alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, sono stati stimati considerando che la stessa sarà operativa dal mese di novembre 2024. Pertanto, gli oneri relativi alle 5 unità di personale di prestito sono stati quantificati in euro 33.830 (lordo Stato) per il 2024 (2 mensilità) e in euro 202.978 per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029, facendo riferimento alla retribuzione totale (fondamentale e accessorio) pro-capite Lordo Stato relativa alla qualifica di funzionario di Cat. A (euro 40.595,43 annui) mentre quelli del dirigente di livello non generale in euro 17.044 (lordo Stato) per il 2024 (2 mensilità) e in euro 102.260 per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029, avendo riguardo alla sola componente accessoria Lordo Stato.

Viene, inoltre, autorizzata una spesa di euro 5.000 per il 2024 (2 mensilità) e di euro 30.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura (dotazione informatica, cancelleria, spese di missione, scaffalature e arredi, telefonia, acquisto software, noleggio veicoli).

Infine, si prevede un'autorizzazione di spesa pari a euro 20.187 per il 2024 (2 mensilità) e di euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per il compenso dei due esperti, parametrata sul costo di 2 consulenti *senior* della società *in house* del MASE.

Gli oneri relativi alla struttura di supporto al Commissario straordinario sono dettagliati in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica riportata nell'AS (1272). Con riguardo al dirigente non generale, la relazione tecnica nella suddetta tabella evidenzia, in particolare, i seguenti importi (netti) delle componenti accessorie della retribuzione che sono richiamate dalla norma.

(euro)

Retribuzione di posizione fissa	12.849,81
Retribuzione di posizione variabile <i>massima</i>	32.116,65
50 % indennità sostitutiva retribuzione di risultato	31.112,29

A seguire un quadro riepilogativo degli oneri recati dal comma 1.

(euro)

	2024	Annui (dal 2025 al 2029)
Personale in prestito	50.872,84	305.237,04
Esperti	20.186,67	121.120,00
Spese funzionamento	5.000,00	30.000,00
Totale	76.059,51	456.357,04

Con riguardo al comma 2, relativo al compenso del Commissario straordinario la relazione tecnica evidenzia che questo viene rideterminato per un importo massimo di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi, per un importo complessivo massimo di 100.000 euro annui. Il relativo onere è stato calcolato limitatamente al periodo 14 settembre 2023-21 febbraio 2024 (prima cioè del DPCM del 22 febbraio 2024 che ha rideterminato il compenso del Commissario in termini analoghi in coerenza con quanto previsto all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2013). Nel predetto periodo era stata prevista per il Commissario la corresponsione di 10.000 euro annui per la parte fissa e 25.000 euro annui per la parte variabile a carico della contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 4 del

DPCM del 14 settembre 2024. Tale importo, inferiore agli importi massimi previsti sia per la componente fissa che per quella variabile del trattamento economico del Commissario ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2013, era stato determinato tenendo conto dell'incarico ricoperto dal Commissario medesimo quale Commissario straordinario dell'ARPA Calabria, cessato con l'assunzione del nuovo incarico di Commissario per il SIN in oggetto.

In relazione a quanto precede, oltre a valutare il solo periodo di riferimento (14 settembre 2023-21 febbraio 2024) è stato considerato un onere pari a 40.000 euro annui per la parte fissa (50.000 – 10.000 euro) e 25.000 euro annui per la parte variabile (50.000 – 25.000 euro), per un totale di 65.000 euro annui, pari a 5.417 euro mensili.

Per il periodo 14 settembre 2023-21 febbraio 2024 la spesa è stata determinata nei termini sintetizzati nella tabella a seguire.

(euro)

Onere Commissario dal 14 settembre 2023 al 21 febbraio 2024		
Onere mensile	5.417	
Settembre 2023	2.528	14 giorni
Ottobre 2023	5.417	Mese intero
Novembre 2023	5.417	Mese intero
Dicembre 2023	5.417	Mese intero
Gennaio 2024	5.417	Mese intero
Febbraio 2024	3.922	21 giorni
Totale	28.117	

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame novella l'articolo 4-ter del decreto-legge n. 145 del 2013 fissando al 31 dicembre 2029 il termine (non previsto nel testo originario della disposizione novellata) entro il quale realizzare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone-Cassano e Cerchiara [comma 1, lettera a)]. A tal fine viene istituita una struttura di supporto al Commissario straordinario - già operante in base al testo previgente della richiamata disposizione - composta da un contingente massimo di cinque unità di personale non dirigenziale e da una unità dirigenziale non generale in prestito da altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale conserva il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, e allo stesso è riconosciuto il trattamento accessorio, comprensivo dell'indennità di amministrazione, del personale non dirigente della Presidenza del Consiglio. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. All'atto del collocamento fuori ruolo di tale personale è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un

numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione massima attribuibile ai dirigenti non generali della Presidenza del Consiglio e un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale è posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al suddetto personale il Commissario può inoltre nominare fino a 2 esperti in materie tecniche e giuridiche.

Gli oneri complessivi derivanti dall'istituzione della suddetta struttura di supporto sono indicati pari a euro 76.060 per il 2024 e a euro 456.358 annui per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2029, di cui euro 50.873 per il 2024 ed euro 305.238 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese del personale, euro 5.000 per il 2024 ed euro 30.000 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese di funzionamento della struttura ed euro 20.187 per il 2024 ed euro 121.120 annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 per le spese degli esperti [comma 1, lettera b)].

Al riguardo si evidenzia che la relazione tecnica fornisce i dati e i parametri di quantificazione concernenti la stima degli oneri di personale afferenti alle 5 unità massime di personale non dirigente, alla singola unità dirigenziale non generale nonché alle due ulteriori unità di esperti della struttura di supporto. Alla luce delle ipotesi prudenziali assunte nella stima, si ritiene verificata e confermata la quantificazione dei suddetti importi e, pertanto, non si formulano osservazioni. Peraltro, quanto l'assegnazione dell'unità dirigenziale non generale alla struttura di supporto con eventuale suo collocamento in posizione di fuori ruolo rispetto all'amministrazione di provenienza, si valuti l'opportunità di prevedere nel testo, analogamente a quanto previsto per il personale non dirigenziale in prestito che, per tutta la durata dell'impiego della suddetta unità dirigenziale, venga reso indisponibile un posto finanziariamente equivalente nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, sebbene tale indisponibilità, in termini finanziari, potrebbe comunque derivare dal fatto che l'amministrazione di provenienza continua a farsi carico del trattamento economico fondamentale del dirigente collocato fuori ruolo.

Per quanto concerne le spese di funzionamento della struttura commissariale, pur considerato che il relativo onere appare configurato come limite massimo di spesa, si rileva l'opportunità di acquisire i

dati e i parametri sottostanti la relativa stima posto che la relazione tecnica si limita a riferire che tali spese afferiscono ai fabbisogni relativi a dotazione informatica, cancelleria, spese di missione, scaffalature e arredi, telefonia, acquisto *software*, noleggio veicoli.

La norma, al comma 2, attribuisce, altresì, al Commissario straordinario, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla rideterminazione del compenso stabilito con DPCM 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi, ai sensi del quanto, peraltro, previsto nell'assetto già vigente dal comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 145 del 2013, per un onere che viene, dalla medesima norma, indicato pari ad euro 28.117 euro per il 2024. Al riguardo non si formulano osservazioni considerate che il suddetto onere appare configurato come limite massimo di spesa e alla luce delle valutazioni e degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica.

La relazione tecnica, nello specifico, evidenzia che il suddetto onere è stato calcolato con riguardo al periodo 14 settembre 2023-21 febbraio 2024, ovvero prima del DPCM del 22 febbraio 2024 che ha rideterminato il compenso del Commissario ai sensi dell'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2013. In tale periodo, viceversa, era stata prevista la corresponsione di 10.000 euro annui per la parte fissa e 25.000 euro annui per la parte variabile a carico della contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 4 del DPCM del 14 settembre 2024.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 7, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 76.060 euro per il 2024 e a 456.358 euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Analogamente, il comma 2 del medesimo articolo 7 fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 28.117 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l'accantonamento oggetto di riduzioni reca le necessarie disponibilità.

ARTICOLO 8

Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo

Le norme, al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, dispongono che i soggetti attuatori, a prescindere dalla fonte di finanziamento, devono alimentare tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo di seguito “piattaforma ReNDiS” inserendo le informazioni necessarie³² (comma 1). I soggetti attuatori di progetti che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS ne trasmettono l’elenco, completo dei relativi codici unici di progetto (CUP), all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma e al Ministero dell’economia e delle finanze (comma 2).

Viene, inoltre, affidata ai commissari di Governo, al Presidente della regione Valle d’Aosta e ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano la verifica della tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni³³ e dei sistemi a essa collegati (comma 3)³⁴.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme precisando che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le attività ivi previste rientrano nei compiti istituzionali delle amministrazioni coinvolte, le quali pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Governo, nel corso dell’esame in 5^a Commissione al Senato³⁵, ha chiarito che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri poiché la piattaforma ReNDiS è già in fase di revisione strutturale, nell’ambito della Convenzione stipulata tra MASE e ISPRA finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 36-*ter*, commi da 15 a 18, del decreto-legge n. 77 del 2021. Al costo delle attività previste in Convenzione si fa fronte con le risorse di cui al comma 19 del medesimo articolo.

Inoltre, ha puntualizzato che le attività di alimentazione e aggiornamento delle banche dati dedicate al monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico rientrano nei compiti attribuiti ai Commissari di Governo, i quali, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, assicurano l’attuazione degli interventi medesimi. La pratica di avvalersi, a tal fine, tramite appositi rapporti convenzionali, di altre stazioni appaltanti, non spoglia il Commissario dei suddetti compiti. Pertanto, la norma in esame, poiché non introduce compiti e oneri

³² La disposizione riguarda anche i soggetti già censiti che devono inserire le informazioni mancanti nonché gli elaborati progettuali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

³³ Di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 229 del 2011.

³⁴ Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021 è adeguato alle presenti disposizioni.

³⁵ Nella Nota di risposta del 7 novembre 2024 alle osservazioni formulate dalla 5^a Commissione al Senato.

aggiuntivi a carico dei Commissari e, per analogia, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome, non produce alcun incremento dei costi a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che i soggetti attuatori di progetti finalizzati a mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, a prescindere dalla fonte di finanziamento, alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS) inserendo le informazioni necessarie. Viene, inoltre, affidata ai commissari di Governo, al Presidente della regione Valle d'Aosta e ai Presidenti delle province autonome, la verifica della tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni e dei sistemi a essa collegati. Al riguardo, preso atto di quanto risulta dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 9, commi da 1 a 3

Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

Normativa previgente. L'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014 definisce la procedura per l'adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, anche per stralci, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate agli interventi finanziati nei rispettivi territori, attraverso l'emanazione di uno o più decreti interministeriali, con cui si disciplinano altresì le modalità di trasferimento delle risorse, le riprogrammazioni e le rimodulazioni. Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

La norma reca specifiche novelle all'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che disciplina la procedura per l'adozione del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. La norma, in particolare, prevede:

- la modifica del comma 2, disponendo che, ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, sia data priorità agli interventi la cui progettazione è stata finanziata dal Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico³⁶ e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica³⁷ o come progetto definitivo³⁸. L'inserimento nel

³⁶ Previsto all'articolo 55 della legge 221 del 2015.

³⁷ Indicato dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici).

³⁸ ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Piano dei suddetti interventi è in ogni caso condizionato al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito (comma 1, lettera *a*));

- l'inserimento dei commi *2-bis* e *2-ter* che, rispettivamente, prevedono: la revoca dei finanziamenti per gli interventi con progettazione a carico del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, gli interventi non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo; che non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali intestate ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico (comma 1, lettera *b*));

Viene, altresì, disposto che le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma previsti all'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 per l'assegnazione delle risorse da destinare ad interventi di risanamento ambientale, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente, integrino la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico³⁹ (comma 2).

La norma sostituisce, inoltre, con un nuovo testo il primo e il terzo periodo del comma *2-ter* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, confermando nel complesso quanto previsto nell'assetto già vigente in merito alla possibilità da parte del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di nominare un soggetto cui delegare l'attuazione delle relative misure d'intervento (le attività previste all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014 nel testo novellato). Viene, altresì, confermato che il provvedimento di nomina stabilisce il compenso del soggetto attuatore del Piano, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con una parte fissa che non può superare 50.000 euro annui e una parte variabile che non può superare ulteriori 50.000 euro annui e che la copertura finanziaria del compenso è a valere sui quadri economici degli interventi, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Rispetto al testo previgente viene eliminato il riferimento espresso alla possibilità di scegliere il soggetto attuatore tra estranei alla pubblica amministrazione (comma 3, lettera *a*)).

Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, nel testo previgente, tra l'altro, prevede che il Presidente della regione, quale Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, possa delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario (primo periodo). Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato (terzo periodo). Si rammenta che l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, determina il compenso annuo dei commissari e dei sub commissari per la

³⁹ Di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.

liquidazione degli enti dissestati in una parte fissa, che non può superare 50 mila euro annui, e in una parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, che non può superare anch'essa i 50 mila euro annui.

Vengono, altresì, introdotti i commi *2-quater* e *2-quinquies* al suddetto articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 che rispettivamente attribuiscono ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza⁴⁰, che possono, altresì, essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori; nonché prevedono che, per l'espletamento delle attività indicate all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, i Commissari di Governo, il Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano possano assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, operando in deroga a ogni disposizione di legge con l'eccezione, tra l'altro, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 3, lettera *b*)).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1272), riferisce che le disposizioni presentano carattere ordinamentale e che, pertanto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

La relazione tecnica reca, inoltre, le seguenti precisazioni. Con riguardo alla modifica apportata al **comma 1, lettera b)** viene segnalato che le risorse revocate rimangono nella disponibilità del relativo Fondo. Questo, infatti, possiede caratteristiche di rotazione, come specificato all'articolo 8 del DPCM 14 luglio 2016 che ne regola il funzionamento e, quindi, al momento della suddetta revoca delle risorse assegnate per la progettazione di un determinato intervento, le somme già assegnate per la progettazione medesima rimangono appunto nella disponibilità del Fondo per essere nuovamente assegnate al finanziamento di ulteriori progettazioni. Con riguardo al **comma 2** la RT evidenzia che le risorse di bilancio ministeriali, poste nel corso degli anni, dal 2010 al 2020, a finanziamento dei c.d. Accordi di programma 2010, sono state interamente versate sulle Contabilità speciali gestite allo scopo dai Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico, o sulle contabilità ordinarie di quelle regioni che non hanno attivato le Contabilità speciali (Valle d'Aosta e Prov. Aut. TN e BZ). Tali risorse, a volte affiancate da cofinanziamenti regionali previsti in Accordo, sono interamente poste a copertura degli interventi ivi ricompresi. Gli Accordi hanno previsto l'istituzione del "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" a cui è demandato, tra l'altro, di definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie finali accertate sugli stessi nonché definire le riprogrammazioni delle risorse. Ragion per cui, negli anni trascorsi, sono molteplici e progressivi i casi di riprogrammazione di economie generate da interventi ultimati nonché chiusi contabilmente, che hanno conseguentemente portato ad integrazione del finanziamento di altri interventi già presenti in Accordo o altrimenti al finanziamento di nuovi interventi con contestuale loro inserimento in Accordo. La norma riguarda l'utilizzo delle economie di prossima generazione, conseguenti alla progressiva futura chiusura dei residui interventi ancora in fase di attuazione, destinando tali risorse ad integrare la dotazione finanziaria del

⁴⁰ Ai sensi della legge 190 del 2012.

Piano di mitigazione del rischio idrogeologico. La norma è pertanto volta a sostituire l'attuale sistema di riprogrammazione delle economie generate da interventi ultimati nonché chiusi contabilmente, attraverso il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo", all'interno dell'Accordo stesso, destinando tali risorse che volta per volta si rendono disponibili ad integrazione della dotazione finanziaria prevista per il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Dal punto di vista contabile, la RT precisa che la disposizione è volta a consentire la possibilità in capo al medesimo Commissario di poter utilizzare le risorse previste di cui all'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 anche per le misure oggetto del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; si tratta di disponibilità che in ogni caso permarranno all'interno della contabilità speciale del Commissario interessato, rispetto alle quali la norma ne amplia le possibilità di utilizzo. L'importo delle economie eventualmente suscettibili di maturare alla chiusura degli interventi inclusi negli Accordi di programma (che avverrà, evidentemente, in tempi differenziati) è stato stimato estrapolando il dato relativo alle economie maturate dagli interventi già chiusi contabilmente. Su un costo complessivo pari a circa 517 milioni di euro, tali economie accertate ammontano a circa 59 milioni di euro. Viene assunto a riferimento, pertanto, l'indice dell'11,4 %, che, applicato all'importo complessivo delle risorse MASE impegnate negli Accordi (pari a circa 1.481 milioni di euro), corrisponde al valore stimato di circa 169 milioni di euro. Con riferimento alle modifiche previste al comma 3, la RT precisa che l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 91 del 2014 già prevede un compenso per il soggetto attuatore nella stessa misura stabilita dalla norma in argomento, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato⁴¹ in merito al comma 2, ha precisato che la riacquisizione al relativo Fondo delle risorse già trasferite dal Dipartimento Casa Italia sulle contabilità speciali dei Presidenti di Regione, in qualità di Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico, non determina una rappresentazione differente sui saldi di finanza pubblica, così come previsti a legislazione vigente in quanto, ai sensi del comma 9, "le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione".

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame definisce la priorità delle misure da inserire nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico con specifico riferimento ai progetti finanziati dal "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", il cui inserimento è in ogni caso condizionato al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale [comma 1, lettera *a*]). Viene, altresì, disciplinata la revoca delle risorse del suddetto Fondo in caso di mancata attuazione, entro termini definiti dalla medesima disposizione, degli interventi ivi finanziati; prescrivendo, altresì, l'impignorabilità delle risorse delle contabilità speciali dei Commissari di Governo per il contrasto del

⁴¹ Nella nota depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 dell'11 novembre 2024.

dissesto idrogeologico [comma 1, lettera b)]. Vengono, inoltre dettate disposizioni che consentono di destinare all'integrazione della dotazione finanziaria relativa al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico le eventuali economie di risorse derivanti dagli accordi di programma stipulati in materia di interventi di risanamento ambientale (comma 2). Viene, altresì, novellata la disciplina relativa alla delega di funzioni a soggetti attuatori del Piano da parte dei Commissari di Governo che, tra l'altro, conferma quanto previsto nell'assetto già vigente in merito al compenso spettante (ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011) ai medesimi soggetti attuatori (comma 3).

Con riguardo al comma 1, lettera b) e al comma 2 non si formulano osservazioni preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, circa la neutralità finanziaria delle disposizioni in riferimento, e confermato nel corso dell'esame al Senato, volto ad escludere che la revoca delle misure di finanziamento degli interventi con la conseguente reintegrazione delle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché la sua ulteriore integrazione con le eventuali economie di risorse derivanti dagli accordi di programma stipulati in materia di interventi di risanamento ambientale, possa determinare un'accelerazione delle dinamiche di spesa con effetti modificativi di quanto scontato nei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente. Infine, non si hanno osservazioni da formulare, sia in merito al comma 1, lettera a) stante il contenuto ordinamentale della disposizione, sia con riguardo al comma 3 che non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che, come confermato anche dalla relazione tecnica, la previgente formulazione dell'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014 già prevede un compenso per il soggetto attuatore nella misura stabilita dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

ARTICOLO 9, commi 4 e 5

Opere di difesa idraulica della Grave di Ciano

La norma, al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, individua il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali come Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014 (comma 4). Il Commissario opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario è autorizzato ad assumere

direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto, tra l'altro, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che le norme presentano carattere ordinamentale e che, pertanto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

La relazione tecnica, con riferimento al **comma 4** evidenzia che con decreto n. 228 del 7 dicembre 2021 del Direttore della Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua del Ministero dell'ambiente è stata finanziata la progettazione dell'intervento «Casse di espansione per le piene del fiume Piave in corrispondenza delle Grave di Ciano – Spresiano», a cui è stato assegnato il codice CUP H67C17000070001. Con riguardo al **comma 5**, la RT precisa che per il Commissario non è prevista la corresponsione di compensi né rimborsi spese.

La **relazione illustrativa**, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce tra l'altro che commi 4 e 5 prevedono che il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali sia incaricato del completamento della progettazione e della realizzazione degli interventi che afferiscono allo stralcio di Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico relativi al territorio delle Grave di Ciano.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame individua il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali come Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014⁴² (comma 4). Il Commissario opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e allo stesso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 5). Al riguardo non si formulano osservazioni considerando il dato testuale della norma che esclude espressamente la corresponsione di qualsiasi emolumento e rimborso spese al suddetto Commissario.

⁴² Come precisato dalla relazione illustrativa, si tratta del completamento della progettazione e della realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano

ARTICOLO 9, comma 6

Revoca delle risorse del Fondo investimenti e lo sviluppo infrastrutturale destinate a interventi di messa in sicurezza del territorio in relazione al rischio idrogeologico

La norma prevede la revoca dell'assegnazione⁴³ delle risorse - operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia - destinate a interventi di messa in sicurezza del territorio in relazione al rischio idrogeologico finanziati dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale⁴⁴, qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, i soggetti attuatori (i Presidenti di regione in qualità di Commissari straordinari) omettano di registrare nella banca dati delle amministrazioni pubbliche – Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP) i dati relativi ai pagamenti effettuati e alle fatture emesse al fine della successiva verifica sull'importo delle spese sostenute in misura pari o superiore al 15 per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta⁴⁵ (comma 6).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento (AS 1272), riferisce che la norma presenta carattere ordinamentale e che, pertanto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica. La relazione tecnica, precisa, altresì, che tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere una fattispecie di revoca dell'assegnazione di risorse pubbliche, che sono riacquistate nella disponibilità dell'Amministrazione concedente.

Il **Governo** nel corso dell'esame al Senato⁴⁶, come già evidenziato con riguardo al comma 2, ha precisato che la riacquisizione al relativo Fondo delle risorse già trasferite dal Dipartimento Casa Italia sulle contabilità speciali dei Presidenti di Regione, in qualità di Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico, non determina una rappresentazione differente sui saldi di finanza pubblica, così come previsti a legislazione vigente in quanto, ai sensi del comma 9, "le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione".

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame disciplina la revoca delle risorse destinate ad interventi finanziati dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –

⁴³ Ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari.

⁴⁴ Di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

⁴⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesimo DPCM 18 giugno 2021.

⁴⁶ Nella nota depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 dell'11 novembre 2024.

Dipartimento Casa Italia, ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, per interventi di messa in sicurezza del territorio in relazione al rischio idrogeologico.

Al riguardo, come già evidenziato in merito al comma 1, lettera b) e al comma 2 del medesimo articolo 9 non si formulano osservazioni preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, circa la neutralità finanziaria delle disposizioni in riferimento, nonché di quanto riferito dal Governo nel corso dell'esame al Senato, per chiarire che la revoca dei suddetti finanziamenti, con la conseguente reintegrazione delle disponibilità del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, non è suscettibile di determinare un'accelerazione delle dinamiche di spesa né una conseguente modificazione di quanto scontato nei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

In particolare al Senato è stato precisato che la riacquisizione al relativo Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico delle risorse già trasferite dal Dipartimento Casa Italia sulle contabilità speciali dei Presidenti di Regione, in qualità di Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico, non determina una rappresentazione differente sui saldi di finanza pubblica, così come previsti a legislazione vigente in quanto, ai sensi del comma 9, "le risorse sono comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione".

ARTICOLO 9, comma 7

Proroga dello stato di emergenza dichiarato per gli eventi meteorologici dell'isola di Ischia del 2022

La norma proroga fino al 31 dicembre 2024, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 (comma 7).

Il suddetto stato di emergenza è stato da ultimo prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che la norma presenta carattere ordinamentale e che, pertanto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica. La relazione tecnica segnala, inoltre, che la disposta proroga avviene nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale, riferite agli interventi per le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018. La proroga dello stato di emergenza consentirebbe, dunque, la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse

disponibili a legislazione vigente, stanziata per il superamento del predetto contesto emergenziale, fino al 31 dicembre 2024.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato⁴⁷, con riguardo al comma 7 ha precisato che, rispetto a uno stanziamento complessivo di euro 92.265.000 a valere sul FEN per il contesto emergenziale in riferimento, risultano allo stato non programmate risorse per euro 150.598. Tali risorse, cui potranno aggiungersi eventuali risorse ulteriori derivanti da una rimodulazione del piano degli interventi già approvato, risultano sufficienti a garantire integrale copertura a legislazione vigente alla prosecuzione per un ulteriore mese delle attività emergenziali.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2024, lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, per gli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. La relazione tecnica riferisce che la proroga in riferimento consente la prosecuzione della relativa gestione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stanziata per il superamento del predetto contesto emergenziale, fino al 31 dicembre 2024. Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stato ulteriormente precisato che rispetto a uno stanziamento complessivo di euro 92.265.000 a valere sul Fondo emergenze nazionali (FEN) destinato all'intervento emergenziale in riferimento, risultano allo stato non programmate risorse per euro 150.598; e che tali risorse, cui se ne potranno aggiungere eventuali ulteriori in virtù della rimodulazione del Piano di interventi già approvato, risultano sufficienti a garantire l'integrale copertura a legislazione vigente della prosecuzione per un ulteriore mese delle attività emergenziali. Alla luce di quanto testé evidenziato, pertanto, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 9, comma 8

Interventi per gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

La norma reca specifiche modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023 che ha previsto una serie di interventi a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpite da avverse condizioni meteorologiche a partire dal 1° maggio 2023. In particolare viene disposta:

- l'integrazione del comma 8, al fine di autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il 2024 per la stipula delle convenzioni che il Commissario straordinario alla ricostruzione sul

⁴⁷ Nella nota depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 dell'11 novembre 2024.

- territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche può attivare, per l'esercizio delle sue funzioni, con amministrazioni centrali dello Stato, gli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, Società Cassa depositi e prestiti S.p.A., società da questa controllate e con l'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 [comma 8, lettera *a*]);
- la conseguente modifica del comma 10, recante il dispositivo di copertura, tra l'altro del suddetto comma 8 [comma 8, lettera *b*]), precisando, altresì, con l'aggiunta della lettera *b-bis*), che la copertura dei 10 milioni di euro per il 2024 è a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario [comma 8, lettera *c*]).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e precisa che alla copertura dei relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per il 2024, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato⁴⁸, in merito alla disposizione in riferimento, ha chiarito che la copertura degli oneri derivante dallo stanziamento aggiuntivo, nel limite di 10 milioni di euro per il 2024, per la stipula delle convenzioni da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili e confluite nella contabilità speciale di cui all'articolo 20- *quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023 non arreca alcun pregiudizio alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame integrando il comma 8 dell'articolo 20-*ter* del decreto-legge n. 61 del 2023 - che ha previsto una serie di interventi a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpite da avverse condizioni meteorologiche a partire dal 1° maggio 2023 - autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2024, per la stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche ed altri soggetti da queste controllati da parte del Commissario straordinario incaricato della relativa gestione. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l'onere recato dalla norma appare configurato come limite massimo di spesa. Si prende, altresì, atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e confermato nel corso dell'esame al Senato, ovvero che la copertura del suddetto onere a valere sulle risorse finanziarie (di parte corrente, come precisato dalla relazione tecnica)

⁴⁸ Nella nota depositata in 5ª Commissione al Senato. Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 304 dell'11 novembre 2024.

disponibili e confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario non arreca alcun pregiudizio alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la lettera *c)* del comma 8 dell'articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dalle novelle introdotte dal comma medesimo all'articolo 20-*ter* del decreto-legge n. 61 del 2023, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023. Al riguardo, si osserva che tale disposizione normativa ha previsto, al comma 4, che al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 sia intestata un'apposita contabilità speciale cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione istituito dal comma 1 del medesimo articolo 20-*quinquies* e su cui confluiscono altresì le risorse derivanti dalle erogazioni liberali e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori colpiti dai suddetti eventi alluvionali.

Per quanto attiene al sopracitato fondo per la ricostruzione, esso reca uno stanziamento complessivo di 1 miliardo di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. Sul medesimo fondo, inoltre, affluiscono, ai sensi del comma 2 del citato articolo 20-*quinquies*, risorse complessive pari a 1,5 miliardi di euro. Una parte di tali ulteriori risorse deriva dalle revoche, disposte dal comma 3 del medesimo articolo, per un importo pari a 1.391.503.011 euro e relative alle risorse attribuite alle amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 e dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Tali risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo un profilo temporale coerente con quello previsto a legislazione vigente per le risorse oggetto di revoca, e, in particolare, in misura pari, per l'anno 2024, a 450 milioni di euro. La restante parte delle suddette risorse che affluiscono sul Fondo per la ricostruzione, per un importo pari a 108.496.989 euro, derivano dalle riduzioni previste al comma 7 del richiamato articolo 20-*quinquies*, che si riferisce all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si fa presente che le risorse afferenti al fondo in esame sono iscritte sul capitolo 7466 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che, da un'interrogazione presso la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta uno stanziamento definitivo di competenza, interamente impegnato, pari a 742 milioni di euro. Ciò premesso, si prende atto di quanto emerge sulla base degli elementi informativi forniti dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, da cui si evince che la copertura dei suddetti oneri a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente disponibili e confluite nella contabilità speciale in esame non arreca alcun pregiudizio alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 9, comma 8-*bis*

Interventi a stralcio per l'attuazione dei Piani d'intervento nei territori interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, integra l'articolo 20-*octies*, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023 (interventi a favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpite da avverse condizioni meteorologiche a partire dal 1° maggio 2023) al fine, di prevedere che i piani d'intervento⁴⁹ sulle situazioni di dissesto idrogeologico, per il ripristino di opere pubbliche, beni culturali e infrastrutture danneggiati, possano essere predisposti e approvati anche per stralci e possano avere ad oggetto anche sole attività di progettazione. In tali casi, i piani stralcio sono predisposti e approvati⁵⁰, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo. Qualora i piani stralcio abbiano ad oggetto le sole attività di progettazione, le modalità di adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione ai soggetti attuatori per l'attività di progettazione sono definite dal Commissario straordinario (comma 8-*bis*).

L'emendamento approvato al Senato che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, prevede che i piani speciali d'intervento sulle situazioni di dissesto idrogeologico, per il ripristino di opere pubbliche, beni culturali e infrastrutture danneggiati, definiti

⁴⁹ Di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 20-*octies*.

⁵⁰ Ai sensi dei commi 2 e 4 del medesimo articolo 20-*octies*.

e approvati dal Commissario straordinario, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, possano essere predisposti e approvati anche per stralci, aventi ad oggetto anche le sole attività di progettazione. Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale della disposizione.

ARTICOLO 9, commi 9 e 10

Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri in materia di interventi a difesa del suolo

La norma, integrata nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 57 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) al fine definire ulteriori competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri, nonché del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo. In particolare, la disposizione prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del suddetto Comitato, sentita la Conferenza Unificata, ha il potere di approvare (con DPCM) oltre al programma nazionale di intervento, la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti [comma 9, lettera *a*), n. 3].

Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 1-*bis*, in base al quale, in caso di revoca si prevede che le risorse siano comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione. Tale disposizione è stata integrata al Senato, al fine di prevedere che all'impiego delle risorse riassegnate provvede il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico⁵¹, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 9, lettera *b*), cpv. 1-*bis*].

Quanto previsto al comma 9 non si applica ai cicli di programmazione finanziaria già avviati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame che continuano ad essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento. Vengono, pertanto fatte salve, fino alla conclusione del relativo ciclo di programmazione finanziaria, le specifiche disposizioni di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 recanti criteri e regole per il monitoraggio, la revoca e l'assegnazione delle risorse statali destinate ad interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Rimangono, altresì, fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'UE, nonché le disposizioni relative al PNRR. Per il Fondo per lo sviluppo

⁵¹ Di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 116 del 2014.

e la coesione⁵² e il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie⁵³ continuano ad operare le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità stabiliti con il DPCM introdotto dal precedente comma 9 (comma 10).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che la norma presenta carattere ordinamentale e che, pertanto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica. La relazione tecnica precisa, altresì, che tale disposizione, limitandosi a delineare competenze aggiuntive degli organi statali titolari delle politiche di difesa del suolo (con particolare riferimento alla definizione di criteri uniformi di assegnazione, monitoraggio e revoca di risorse stanziare sulla base della legislazione vigente), assume natura ordinamentale e, pertanto, dalla sua attuazione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'emendamento approvato al Senato che ha integrato la lettera b) del comma 9 non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame integra le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri e del Comitato dei ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo, prevedendo, in particolare, che con DPCM possa essere disposta la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano state impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti [comma 9, lettera a), n. 3]. In caso di revoca si prevede, altresì, che tali risorse siano comunque riassegnate all'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente per essere impiegate nell'ambito del medesimo territorio e con la medesima destinazione. Per effetto di un emendamento approvato al Senato, inoltre, viene disposto che all'impiego delle risorse riassegnate provvede il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [comma 9, lettera b), cpv. 1-*bis*]. Quanto previsto al comma 9 non si applica ai cicli di programmazione finanziaria già avviati alla data di

⁵² Di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011.

⁵³ Di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

entrata in vigore del provvedimento in esame che continuano ad essere regolati dalla disciplina specifica delle relative fonti di finanziamento (comma 10)

Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermata anche dalla relazione tecnica, nonché di quanto riferito dal Governo nel corso dell'esame al Senato [con riguardo specifico ai commi 1, lettera *b*), 2 e 6] (Cfr. *supra*), al fine di chiarire che la revoca dei suddetti finanziamenti con la conseguente riassegnazione delle relative risorse, non risulta suscettibile di determinare un'accelerazione delle dinamiche di spesa né di modificare quanto scontato sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

Quanto alla disposizione introdotta al Senato, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare la relativa prescrizione di neutralità finanziaria, valutando l'opportunità di inserire nel testo - analogamente a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo in esame con riguardo al Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali individuato come Commissario straordinario per le opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano (cfr. *supra*) - un'espressa esclusione di corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale interessata dalla riassegnazione delle risorse quando, in tali circostanze, sia chiamato a operare con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. Infine, non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 10 che definisce il regime applicativo transitorio delle disposizioni introdotte dal comma 9.

ARTICOLO 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*

Assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le Autorità di bacino distrettuali

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, autorizzano le Autorità di bacino distrettuali⁵⁴, nel limite di una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, a reclutare e ad assumere personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Viene demandata all'adozione (entro il 30 aprile 2025) di un decreto interministeriale la ripartizione delle suddette risorse sulla base delle richieste delle predette Autorità di bacino coerenti con i rispettivi piani triennali di fabbisogno di personale (comma 9-*bis*). Ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro annui

⁵⁴ Di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica⁵⁵ (comma 9-ter).

L'emendamento approvato al Senato che ha introdotto le disposizioni in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta al Senato, autorizza le Autorità di bacino distrettuali a reclutare e ad assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche o scorrimento di vigenti graduatorie, nel limite di una spesa complessiva pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. La ripartizione delle suddette risorse viene effettuata sulla base dei piani triennali di fabbisogno di personale delle predette Autorità (comma 9-bis). Al riguardo, pur considerato che l'applicazione della disposizione appare definita all'interno di una cornice di risorse limitate all'entità della disposta autorizzazione di spesa, si rileva l'opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione che consentano di delineare in maniera più dettagliata la prevista misura di reclutamento, evidenziando l'attuale assetto organico e il fabbisogno assunzionale medio delle Autorità di bacino distrettuali con specifico riguardo alle qualifiche e alle posizioni interessate nonché i correlati fabbisogni di funzionamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9-ter dell'articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, si rileva che il Fondo in commento, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a 226.852.684 euro per l'anno 2024, a 301.396.557 euro per l'anno 2025 e a 331.212.455 euro per l'anno 2026 e che, alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati,

⁵⁵ Di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

l'ammontare dello stanziamento previsto per il suddetto capitolo risulta pari a 362.744.739 euro per l'anno 2025, 533.040.637 euro per l'anno 2026 e 537.230.326 euro per l'anno 2027. Ciò posto, si rileva l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse del predetto Fondo per le annualità interessate, nonché assicuri che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 10

Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica

Le norme, modificate durante l'esame al Senato, novellando la legge n. 132 del 2016, autorizzano, nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad adottare, su proposta del Sistema nazionale stesso, eventuali linee guida per specifici settori. Conseguentemente si prevede che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) tiene conto, tra l'altro, delle citate linee guida ministeriali nell'adozione delle norme tecniche (comma 1).

Le norme sostituiscono, inoltre, l'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 (Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi) in merito al trattamento economico dei componenti dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). In particolare, si prevede che il trattamento del direttore nonché quello dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri⁵⁶, fermo restando come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione⁵⁷. Il direttore dell'ISIN, se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione⁵⁸, è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, e può mantenere, a sua scelta, il trattamento economico complessivo in godimento. In tal caso resta fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 che prevede il divieto di erogare a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto o per il rimborso delle spese più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. Agli oneri derivanti si provvede con le risorse disponibili nel bilancio del medesimo ISIN come determinate dai commi 15 e 17 dello stesso articolo 6 (comma 2).

⁵⁶ Su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁵⁷ Di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011.

⁵⁸ Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si ricorda che il precedente comma 7 prevedeva che il trattamento economico del direttore e dei componenti della Consulta fosse determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a valere sulle risorse disponibili dell'ISIN.

Si prevede, altresì, che la riformulazione del summenzionato trattamento economico si applichi agli attuali organi dell'ISIN con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina (comma 3). Infine, si dispone, che, per le finalità connesse al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, può conferire, a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 4).

Si ricorda che l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 fissa un limite al conferimento degli incarichi dirigenziali. In particolare, ciascuna amministrazione può conferire incarichi entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Infine, per effetto di un emendamento approvato in Commissione di merito in Senato, si prevede che, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, la maggiore impresa di trasporto del gas naturale⁵⁹ rappresenta l'Italia alla Rete europea degli operatori di trasporto dell'Idrogeno (ENNOH)⁶⁰ (comma 4-*bis*).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, specifica che le disposizioni contenute nell'articolo in esame presentano carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, con riferimento ai commi 2 e 3, si segnala che alla copertura degli oneri connessi si provvede con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, ossia con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ente. In particolare, la copertura è posta a carico dei seguenti capitoli del bilancio dell'ISIN: Capitolo U.1.03.02.01.001 (ex 13027) – “Organi istituzionali dell'amministrazione – Indennità” con riferimento al trattamento economico del Direttore e della Consulta; U.1.03.02.01.008 (ex 13029) “Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione” con riguardo al trattamento economico del Collegio dei Revisori. La tabella riporta gli importi dei compensi lordi a regime e dell'ammontare riferito all'esercizio 2024.

⁵⁹ Di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 93 del 2011. Al riguardo si precisa che attualmente tale impresa è Snam Rete Gas S. p. A.

⁶⁰ Di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Organo	Compenso annuo (al lordo contributi previdenziali e degli oneri fiscali)	Totale anno 2024	Capitoli bilancio uscite
Direttore	316.448,00	210.965,33	1.03.02.01.001
Coordinatore Consulta	33.615,00	22.410,00	1.03.02.01.001
Membro Consulta	31.644,00	21.096,00	1.03.02.01.001
Membro Consulta	31.644,00	21.096,00	1.03.02.01.001
Presidente Collegio revisori	5.000,00	1.250,00	1.03.02.01.008
Componenti Collegio revisori	8.000,00	2.000,00	1.03.02.01.008
Totali	413.351,00	275.567,33	

Dunque, la copertura nei bilanci dell'ISIN dei compensi da corrispondere sarà garantita, per la quota di euro 275.567,33 relativa al 2024, dalle disponibilità finanziarie presenti nell'avanzo di amministrazione dell'ente destinate ad integrare gli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa e per l'importo di euro 413.351,00 dei successivi esercizi con appositi stanziamenti da iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione.

Si chiarisce, altresì, che il comma 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché gli incarichi dirigenziali non generali sono conferiti fino al 31 dicembre 2026 nei limiti delle dotazioni finanziarie già destinate al MASE e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Si evidenzia che l'emendamento approvato dalla Commissione di merito al Senato non è corredato di prospetto riepilogativo né relazione tecnica.

Il Governo, nel corso dell'esame in 5ª Commissione al Senato⁶¹, in merito alla facoltà del direttore di mantenere il trattamento economico già in godimento presso l'amministrazione di provenienza, ha chiarito che l'eventuale differenziale tra il compenso stabilito da DPCM e il trattamento in godimento al Direttore prima della nomina è assorbito dal bilancio dell'ISIN, specificando, inoltre, che gli oneri per il Direttore sono da intendersi in ogni caso a carico dell'ISIN sia che questi opti per il mantenimento del trattamento in godimento, sia che opti per quello determinato dal DPCM.

Viene, altresì, illustrato come la legge istitutiva configura il Direttore, la Consulta e il Collegio dei revisori quali organi di amministrazione e controllo dell'ISIN; pertanto, il trattamento economico stabilito, in sede di relazione tecnica, si configura come indennità e non ha carattere di retribuzione. Non risulta, dunque, possibile differenziare il compenso tra parte fondamentale e accessorio. Nella tabella sottostante sono ulteriormente specificati gli importi inseriti nella relazione tecnica a regime e pro-quota per il 2024 (1° maggio-31 dicembre 2024):

⁶¹ Nella Nota di risposta del 7 novembre 2024 alle osservazioni formulate dalla 5ª Commissione al Senato.

Organo	Compenso annuo	Aliquota contributiva previdenziale (a carico dell'ISIN)	Oneri riflessi (a carico dell'ISIN)	Irap	Compenso annuo lordo contributi previdenziali e oneri fiscali (a regime)	Totale anno 2024 (1° maggio - 31 dicembre 2024)
Direttore	240.000	23,25	56.048	20.400	316.448	210.965,33
Coordinatore Consulta	27.000	16,00	4.320	2.295	33.615	22.410,00
Membro Consulta	24.000	23,35	5.604	2.040	31.644	21.096,00
Membro Consulta	24.000	23,35	5.604	2.040	31.644	21.096,00
Presidente Collegio revisori	5.000				5.000	1.250,00
Componenti Collegio revisori	8.000				8.000	2.000,00
Totali	328.000		71.576	26.775	413.351	278.817,3

Viene puntualizzato che per il Collegio dei revisori non vi è la componente previdenziale e fiscale in quanto trattasi di compensi da riversare al Ministero dell'economia, quale amministrazione di riferimento dei tre membri del Collegio.

Per quanto concerne i profili di copertura, la nota riporta che, in sede di approvazione del bilancio di previsione del 2024, non vi erano indicazioni in merito alla determinazione e alla decorrenza dei compensi ai nuovi organi e, pertanto, l'ISIN non ha iscritto stanziamenti specifici a copertura dei medesimi. Le somme, per il periodo 1° maggio-31 dicembre 2024 sono disponibili nell'avanzo di amministrazione conseguito al 31 dicembre 2023 e verranno imputate con il prossimo provvedimento di assestamento di bilancio per il quale si attendeva la nomina del nuovo Collegio dei revisori avvenuta solo nel mese di ottobre 2024. Per gli anni successivi, gli importi in tabella verranno coperti con le risorse correnti dell'ente.

Infine, con riferimento alla quota di avanzo non vincolata ad impegni già perfezionati, viene evidenziato che con la chiusura del bilancio d'esercizio 2023 è stato accertato un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023 per complessivi 9,9 milioni dei quali 4,5 vincolati al debito per quote maturate di TFR/TFS dai dipendenti ISIN.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad adottare specifiche linee guida ai fini dell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (comma 1). Si prevede, inoltre, che il trattamento economico del direttore dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) nonché quello dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori è determinato con DPCM, fermo restando come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Qualora il direttore dell'ISIN appartenga alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo,

aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, e può mantenere, a sua scelta, il trattamento economico complessivo in godimento, fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nel bilancio dell'ISIN (comma 2). Si prevede, altresì, che la riformulazione del summenzionato trattamento economico si applichi anche agli attuali organi dell'ISIN con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina (comma 3). Inoltre, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica viene autorizzato a conferire, a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 4). Infine, per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione di merito del Senato, si prevede che, nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, la maggiore impresa di trasporto del gas naturale⁶² rappresenta l'Italia alla Rete europea degli operatori di trasporto dell'Idrogeno (ENNOH)⁶³ (comma 4-bis). La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento afferma che le disposizioni in commento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, con riferimento ai commi 2 e 3, viene precisato che quanto disposto non ha effetti finanziari poiché ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nel bilancio dell'ISIN; in merito a tali risorse, nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha, altresì, specificato che per il 2024 tali somme sono presenti e non vincolate nell'avanzo di amministrazione mentre per gli anni successivi saranno imputate tra le spese correnti dell'ente. Al riguardo, si osserva che tali disposizioni, comportando un maggiore onere, quantificato in euro 278.817,3 per il 2024 e in euro 413.351 a decorrere per il 2025, a cui si provvede mediante l'utilizzo di disponibilità finanziarie presenti nell'avanzo di amministrazione dell'ente, sembrerebbero richiedere una copertura in termini di fabbisogno e di indebitamento in conseguenza degli effetti negativi che l'utilizzo di tale avanzo dovrebbe comportare sui saldi del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

In riferimento alla tabella con la quantificazione riportata nella relazione tecnica, si segnala che i costi totali, l'importo a decorrere e il rateo 2024, non sembrano coincidere con la sommatoria delle singole voci riportate. Nello

⁶² Di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 93 del 2011. Al riguardo si precisa che attualmente tale impresa è Snam Rete Gas S. p. A.

⁶³ Di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio.

specifico, per quanto concerne l'onere a decorrere, la tabella riporta un totale di 413.351 euro, in luogo di 426.351 euro; mentre per il rateo di competenza dell'esercizio finanziario 2024, è quantificato un totale di 275.567,33 euro in luogo di 278.817,33 euro (come, tra l'altro, riportato nella tabella allegata alla Nota di risposta del 7 novembre 2024 alle osservazioni formulate dalla 5ª Commissione al Senato).

Si rileva, altresì, che, con riferimento al collocamento fuori ruolo del direttore dell'ISIN, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, stante il ricorso a tale istituto, venga reso indisponibile, per tutta la durata dell'impiego, un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, come avvenuto costantemente in analoghe circostanze, anche perché, come risulta dai chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, gli oneri per il direttore sono da intendersi in ogni caso a carico dell'ISIN e non dell'amministrazione di provenienza. Non si formulano, invece, osservazioni per quanto concerne l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a conferire ulteriori incarichi dirigenziali non generali poiché gli stessi sono effettuati a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Analogamente, non si hanno infine osservazioni da formulare, anche con riguardo al coinvolgimento dell'impresa maggiore di trasporto del gas naturale in qualità di rappresentante nazionale per l'Italia alla ENNOH, posto che la stessa non rientra nell'ambito del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 10-*bis*

Disposizioni urgenti per il rafforzamento degli investimenti nei Paesi africani a tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica

Le norme, introdotte con emendamento durante l'esame in Senato, novellano l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 89 del 2024, con l'effetto di estendere all'anno 2025 il periodo, precedentemente limitato al 2024, nel quale Cassa depositi e prestiti Spa (CdP SpA) è autorizzata a concedere finanziamenti alle imprese per interventi coerenti con il Piano Mattei⁶⁴, nel limite massimo di 500 milioni di euro [comma 1, lettera *a*]).

Si ricorda che, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 10, la concessione dei finanziamenti effettuata da Cassa depositi e prestiti Spa è assistita da garanzia statale in misura pari all'80 per cento per singolo intervento, nei limiti delle risorse di un fondo che viene istituito, al comma 10, con una dotazione di 400 milioni di euro per il 2024, ai cui oneri si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al

⁶⁴ Di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161.

fondo di un corrispondente importo a valere sulle risorse destinate ad alimentare il Fondo per indennizzare le vittime delle frodi finanziarie.⁶⁵

Le norme, inoltre, novellando il comma 8 dello stesso articolo 10, stabiliscono che in caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, Cassa depositi e prestiti Spa invia una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro centottanta giorni dal ricevimento della stessa, procede al pagamento della somma dovuta. A seguito del pagamento di cui al precedente periodo, Cassa depositi e prestiti Spa può gestire, su richiesta, le attività di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita [comma 1, lettera *b*]).

Le norme, infine, novellando il comma 10, trasferiscono da Cassa depositi e prestiti SpA al Ministero dell'economia e delle finanze la titolarità del conto corrente di tesoreria centrale per la gestione delle risorse a garanzia dei prestiti erogati ai sensi del comma 5 [comma 1, lettera *c*]).

Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate né di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame novellando l'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024 estendono dal 2024 al 2025 la facoltà di Cassa depositi e prestiti di concedere finanziamenti alle imprese per interventi coerenti con il Piano Mattei [comma 1, lettera *a*]) e stabiliscono che, in caso di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del debitore, Cassa depositi e prestiti Spa invii una richiesta di escussione al Ministero dell'economia e delle finanze che, entro centottanta giorni, procede al pagamento della somma dovuta [comma 1, lettera *b*]).

A seguito del pagamento di cui al precedente periodo, Cassa depositi e prestiti Spa può gestire, su richiesta, le attività di recupero, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, e le somme da essa eventualmente recuperate sono retrocesse in relazione alla quota garantita.

Le norme, infine, trasferiscono da CdP SpA al Ministero dell'economia e delle finanze la titolarità del conto corrente di tesoreria centrale per la gestione delle risorse a garanzia dei prestiti erogati [comma 1, lettera *c*]).

⁶⁵ Per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito l'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) ha disposto la costituzione, dal 2006, di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, ai sensi del comma 345, dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Si ricorda che all'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, novellato dalle norme in esame, sono stati ascritti gli oneri derivanti dall'eventuale escussione delle garanzie in termini di indebitamento e fabbisogno per 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

In proposito, si rileva che l'estensione dal 2024 al 2025 della facoltà di Cassa depositi e prestiti di concedere finanziamenti, comportando un allungamento del periodo di erogazione dei prestiti, appare suscettibile di incidere, a parità di condizioni, sulla dinamica delle escussioni previste a legislazione vigente con conseguenti effetti sulla ripartizione temporale dell'onere in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto a quella originariamente stimata. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 11

Disposizioni finanziarie

Le norme stabiliscono che dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione del presente decreto, a eccezione degli articoli 7, commi 1 e 2, e 9, commi 9-*bis* e 9-*ter*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno alle attività ivi previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione della clausola di invarianza in commento.